

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**  
**DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,**  
**GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI**

Corso di laurea Triennale in **SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI INTERNAZIONALI E DIRITTI UMANI**



**RAZZISMO ISTITUZIONALE TRA STATI UNITI E ITALIA**

Relatrice: Prof. MARGIOTTA BROGLIO MASSUCCI COSTANZA

Laureando: KEKELI DANIEL QUENUM

matricola N. 1230320

A.A 2021/2022



## Sommario

<b>Introduzione</b> .....	5
<b>Capitolo 1: Definizioni razzismo</b> .....	8
1.1. Il Razzismo scientifico.....	8
1.2 Razza: questione legislativa o storica? .....	10
1.2.a Il diritto stabilisce la razza .....	10
1.2.b. La storia stabilisce la razza .....	13
1.3. Il razzismo istituzionale .....	14
<b>Capitolo 2: Razzismo istituzionale Negli Stati Uniti</b> .....	17
2.1. Le origini: la schiavitù.....	17
2.2. Fine schiavitù.....	20
2.3. La segregazione .....	24
2.4. Housing Act del 1934 e la Federal Housing Administration.....	27
<b>Capitolo 3: Critical Race Theory</b> .....	31
3.1. La teoria .....	31
3.2. Affirmative Actions .....	34
3.3. Color blindness vs Color consciousness .....	37
<b>Capitolo 4: razzismo istituzionale in Italia</b> .....	43
4.1. La costruzione della bianchezza italyca .....	43
4.2. La normativa italiana contro le discriminazioni razziali.....	45
4.3. Legge sulla cittadinanza italiana.....	49
4.4. I respingimenti in Libia .....	54
<b>Conclusioni</b> .....	58
<b>Bibliografia</b> .....	60



## Introduzione

Il presente elaborato si prefigge lo scopo di analizzare il razzismo istituzionale tra gli Stati Uniti e l'Italia ponendo il focus principalmente sul fenomeno nel primo paese. L'analisi più approfondita del fenomeno negli Stati Uniti è dovuta all'originalità della sua storia nel creare un sistema razziale che ancora oggi lascia grandi ferite nella sua società.

Nel primo capitolo si fornirà una definizione al fenomeno del razzismo evidenziandone i vari aspetti. Dopo aver esaminato razzismo scientifico – teoria che presuppone l'esistenza di razze umane i cui tratti somatici sono associate alle capacità cognitive ed intellettuali – e le varie teorie su cui si fonda, si cercherà di analizzare, facendo riferimento a due autori (in particolare Clelia Bartoli<sup>1</sup> ed Enrico Beltramini<sup>2</sup>), come la questione della formazione della razza sia una questione legislativa e storica, ovvero capire come concorrono il diritto e la storia nella determinazione delle razze. Questo capitolo si conclude con la definizione dell'espressione “razzismo istituzionale” – insieme di leggi, costumi e pratiche che producono e mantengono le disuguaglianze nella società - coniata da Stokely Carmichael e da Charles Hamilton, autori del manifesto del *Black Power* alla fine degli anni 60'.

Il secondo capitolo si focalizza sul razzismo istituzionale negli Stati Uniti. Questo fenomeno verrà trattato partendo dalle sue origini, ovvero la schiavitù, ed evidenziando come le normative adottate dalle istituzioni abbiano avuto il ruolo principale di legittimazione del fenomeno. In seguito, si noterà che anche dopo l'abolizione della schiavitù le istituzioni, in particolare negli Stati del sud, sono riusciti a mantenere quasi integralmente il sistema che discrimina e sottomette gli afroamericani in ragione della loro presunta inferiorità. Il capitolo si chiude con l'analisi della Housing Act del 1934, una normativa che ha contribuito enormemente all'attuazione della segregazione.

Per analizzare l'intersezione tra razza, società e leggi negli Stati Uniti, il capitolo terzo esaminerà la Critical Race Theory. Come si osserverà, l'esame delle teorie critiche della razza permette innanzitutto di ripensare alla relazione tra diritto e politica attraverso il “perno della razza”, e fornisce una lettura della storia costituzionale e politica statunitense

---

<sup>1</sup>Bartoli, *Razzisti per legge*.

<sup>2</sup>Beltramini, *L'America post-razziale*.

in chiave razziale.<sup>3</sup> Inoltre, secondo gli studiosi della CRT, le azioni positive possono fungere da mezzo per raggiungere l'uguaglianza di fatto. Si constaterà, nel paragrafo dedicato alle *Affirmative actions*, che queste ultime sono al centro di un dibattito pubblico in cui, sia coloro che le sostengono, che quelli vi si oppongono, avanzano argomenti differenti.

L'ultimo capitolo riguarderà il caso italiano. Si cercherà di esplicitare il processo relazionale e per contrasto attraverso cui si è creata la "bianchezza italiana". Si osserverà come la formazione dell'identità italiana non sia avvenuta esplicitamente, ma sempre attraverso il risalto della differenza dall'"Altro", vale a dire la popolazione delle colonie.<sup>4</sup> Si vedrà, poi, la normativa italiana contro le discriminazioni e i limiti che essa possiede. Infine, attraverso due casi specifici, si cercherà di esaminare brevemente il razzismo istituzionale italiano. Il primo caso riguarderà la legge 92/91 sulla cittadinanza, una delle meno inclusive in Europa<sup>5</sup>, mentre il secondo studia il caso del primo respingimento dei migranti in Libia a seguito del Patto bilaterale tra Italia e Libia.

---

<sup>3</sup>Zanetti e Thomas, *Legge, razza e diritti: la critical race theory negli Stati Uniti*.

<sup>4</sup>Giuliani, «Mediterraneità e Bianchezza. Il Razzismo Italiano Tra Fascismo e Articolazioni Contemporanea (1861-2015)».

<sup>5</sup>Bartoli, *Razzisti per legge*.



## Capitolo 1: Definizioni razzismo.

### 1.1. Il Razzismo scientifico

Il razzismo scientifico, che sostiene l'idea di una differenza essenziale nella stessa natura dei diversi gruppi umani, si diffonde alla fine del XVIII secolo. Viene definito dal sociologo Michel Wieviorka come <razzismo classico> e collega gli attributi biologici a tratti culturali e comportamentali. Il razzismo scientifico presume l'esistenza delle <razze> umane le cui caratteristiche somatiche sono associate a capacità cognitive ed intellettuali individuabili sia in un singolo soggetto appartenente a quella <razza>, sia nel tipo di società a cui (quella razza) ha dato vita.<sup>6</sup>

L'origine del concetto di razza risale nell'Europa del '700. Scienziati ed intellettuali mossi dall'ideale illuministico di fare chiarezza sulla Terra, iniziarono a classificare rocce, vegetali e animali. Nell'ultima categoria riservarono una particolare attenzione alla tassonomia degli umani. Si era stabilito quindi che l'umanità era divisa in razze differenti e disuguali in base alla bellezza, all'intelligenza e alla civiltà. Scienziati, come Linneo, per differenziare le razze, adottarono il parametro della bellezza. Questo criterio soggettivo venne razionalizzato in modi arbitrari. Pierre Camper propose che si potesse misurare la bellezza dei popoli in base all'angolo facciale, quindi in base alla sporgenza della mascella rispetto alla fronte. Altri presero come modello le statue della Grecia Antica. Altri ancora misurarono il rapporto tra il femore e l'altezza. Ne consegue che in base al criterio adottato la classifica delle razze era differente, ma generalmente i neri e gli ebrei erano in fondo alla classifica.<sup>7</sup>

Le teorie scientifiche sulla razza suggeriscono, quindi, un rapporto di superiorità e di inferiorità tra le razze e dimostrano la naturale superiorità della razza bianca. L'idea della superiorità della razza è stata la base che ha giustificato le azioni della <razza bianca> nei confronti delle altre <razze>. È su questa convinzione pseudo-scientifica che si sono basati atti discriminatori, di sottomissione e di persecuzioni volti a mantenere la purezza

---

<sup>6</sup>Wieviorka, *Il razzismo / Michel Wieviorka*.

<sup>7</sup>Bartoli, *Razzisti per legge*.

della razza superiore. Alcune di queste azioni sono la schiavitù, la colonizzazione e la Shoah, che ha rappresentato l'apogeo del razzismo scientifico.<sup>8</sup>

Il declino del razzismo scientifico inizia nel primo dopoguerra quando vari autori iniziano a separare l'idea di razza da quella del razzismo. In particolare, Michel Wieviorka nel suo libro "Il razzismo" riportando Ruth Benedict (un'antropologa americana) sostiene che la razza è una classificazione che si fonda su tratti ereditari e costituisce un campo di ricerca scientifica. Il razzismo invece è un dogma "*secondo cui un gruppo etnico sarebbe condannato per natura all'inferiorità congenita, mentre un altro gruppo sarebbe destinato alla superiorità congenita*".<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Wieviorka, *Il razzismo* / Michel Wieviorka.

<sup>9</sup>Wieviorka.

## 1.2 Razza: questione legislativa o storica?

Facendo riferimento a due autori in particolare (Clelia Bartoli<sup>10</sup> e Enrico Beltramini<sup>11</sup>), si esplicherà come la razza è una costruzione del diritto e della storia e non una questione biologica.

### 1.2.a Il diritto stabilisce la razza

Come asserisce Bartoli, la schiavitù è un'istituzione antichissima che non aveva nessuna correlazione con razza. L'anno 1640 fu cruciale: a seguito della fuga da una delle piantagioni della Virginia di 3 schiavi (due bianchi protestanti e un nero non protestante). I fuggitivi vennero catturati e processati. Tutti e tre gli schiavi vennero condannati a pene severe, ma in particolare, lo schiavo nero fu condannato alla schiavitù a vita “*in quanto negro*”. Fu la prima volta che il colore della pelle costituiva una ragione per un diverso trattamento giuridico.<sup>12</sup>

Per tanto tempo nelle piantagioni venivano impiegati anglosassoni o irlandesi, poiché i coloni scartavano gli africani a causa dei dazi da versare all'Olanda. Successivamente, cresceva l'indignazione della madrepatria in quanto i coloni riducevano in schiavitù i propri fratelli in fede. Ne consegue che nel 1686, veniva istituita la “*headright*” secondo la quale i protestanti potevano restare schiavi per un massimo di cinque anni. Questo provvedimento escludeva, quindi, tutti i non protestanti: africani, nativi americani e cattolici. È facile dedurre che ancora non si era fatto nessun riferimento alla razza ma bensì alla fede religiosa che era stato il principale criterio di distinzione tra gli uomini nell'Europa medievale e moderna.<sup>13</sup>

Bartoli condivide la teoria degli studiosi del Critical Race Theory che sostengono che sia stato il diritto a dar luogo, in primis, all'identità di bianchi e neri. Per sostenere questa tesi Bartoli richiama la sentenza della Corte Suprema americana relativa al caso *Plessy vs Ferguson* del 1896. Il signor *Plessy* si era accomodato nella carrozza per bianchi e, rifiutandosi di recarsi nella carrozza destinata ai neri, fu imprigionato e processato. La

---

<sup>10</sup> Docente di Diritti umani nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo.

<sup>11</sup> Docente di Storia del Cristianesimo all'Università di Notre Dame de Namur, in California.

<sup>12</sup>Bartoli, *Razzisti per legge*.

<sup>13</sup>Bartoli.

sentenza della Corte suprema risulta interessante in quanto il Signor *Plessy* era bianco. Era nero solo per la legislazione della Louisiana perché “*octoroon*” ovvero che dei suoi otto bisnonni sette erano bianchi e uno era nero. Infatti, la legislazione della Louisiana adottava il principio dell’ipodiscendenza per determinare la razza dei suoi cittadini. In altre parole, “*bastava <una unica goccia di sangue> a corrompere il pedigree di vero bianco.*”<sup>14</sup>

Per le classificazioni razziali si applicavano due regole: in base alla regola di *riconoscimento*, è nero ogni individuo la cui origine ancestrale nero-africana sia visibile. In base alla regola di *discendenza*, è nera ogni persona di cui sia nota una minima traccia di origine africana a prescindere dal suo aspetto.<sup>15</sup> Il criterio di classificazione dei cittadini dello Stato della Louisiana non valeva per gli altri Stati federali. Di conseguenza, una persona poteva essere identificata in certi Stati come bianco in base alla normativa in vigore, nero in altri Stati e mulatto in altri ancora.<sup>16</sup>

Essendo il parametro di distinzione una convenzione che il diritto stabilisce, “*non è vero che (il diritto) ha adottato la divisione tra bianchi e neri perché questa saltava all’occhio, al contrario essa salta all’occhio perché è stata scelta come parametro per distinguere gli uomini.*”<sup>17</sup> Sebbene ci siano altre matrici sociali di identità (politica, religione, scienza), le classificazioni giuridiche hanno una particolare forza data dal fatto che “*il diritto ha il potere di strutturare un intero sistema conformemente all’esistenza di quella identità.*”<sup>18</sup>

In conclusione, Bartoli scrive:

*“il meccanismo di invenzione giuridica di una categoria razzializzata tende a far credere che il diritto si debba adeguare al dato naturale e oggettivo, ma in realtà è proprio il diritto che – attraverso la significazione delle sue distinzioni e la perimetrazione dello spazio e delle relazioni – produce l’illusione che i propri artefatti siano naturali.”*<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup>Bartoli.

<sup>15</sup>Beltramini, *L’America post-razziale*.

<sup>16</sup>Bartoli, *Razzisti per legge*.

<sup>17</sup>Bartoli.

<sup>18</sup>Bartoli.

<sup>19</sup>Bartoli.

Questa tesi trova riscontro in uno scritto dell'autore Ian Haney López. L'autore afferma che la costruzione delle identità – nero e bianco - da parte del diritto avviene all'interno di un più ampio sistema sociale dove esso è soltanto una delle molteplici istituzioni che concorrono nella formazione delle razze. Ma il diritto, in particolare, è un complesso di istituzioni e di idee che interagisce con la coscienza sociale. Inoltre, non si limita soltanto a fornire una definizione giuridica delle razze, ma al contrario, fissa attraverso le leggi e le sentenze i limiti concettuali della razza fino a definire il contenuto dell'identità razziale, collocandola in posizione di vantaggio e di svantaggio sociale negli Stati Uniti: *“L'operazione attuata dal diritto è ben più di una mera codificazione della razza; essa definisce altrettanto lo schema della dominazione e della subordinazione a fondamento delle relazioni razziali.”*<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Zanetti e Thomas, *Legge, razza e diritti: la critical race theory negli Stati Uniti*.

### 1.2.b. La storia stabilisce la razza

Un'altra tesi che rifiuta la razza come categoria biologica è quella di Enrico Beltramini. Secondo lui, è la storia a rendere una persona 'nera' o 'bianca'. In altri termini, le persone sono bianche o nere soltanto socialmente e culturalmente tramite il processo storico che attribuisce anche valori e disvalori al colore della pelle.<sup>21</sup>

*“La razza è una categoria storica. È un’istituzione che si produce – e riproduce – in forme diverse nel corso dei secoli.”*<sup>22</sup> Questo processo in America iniziò a costruirsi con la schiavitù, in primo luogo, successivamente con la segregazione per poi consolidarsi nella discriminazione che percorre tutta la fase che segue il movimento per i diritti civili. È stato questo processo storico che ha attribuito alla 'nerità' un'espressione d'inferiorità e alla 'bianchità' un'espressione di superiorità. La creazione della 'bianchità' costituisce la base sulla quale costruire una condizione di privilegio razziale. Gerarchizzare le razze è stato un presupposto per poter assicurare certi privilegi ad una di esse sottraendoli ad un'altra.<sup>23</sup>

Infine, Beltramini afferma che è la condizione di inferiorità che crea la pelle nera – in senso storico. Nella stessa maniera, è tramite un processo storico che si è creata la pelle bianca e il privilegio ad essa annessa. *“La prova di questo processo è che ad alcune etnie è stato permesso di diventare bianche, in America, e quindi di condividere il privilegio razziale; ad altre no.”*<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Beltramini, *L'America post-razziale*.

<sup>22</sup>Beltramini.

<sup>23</sup>Beltramini.

<sup>24</sup>Beltramini.

### 1.3. Il razzismo istituzionale

Il razzismo istituzionale è definito come un complesso di leggi, costumi e pratiche che producono e perpetuano le disuguaglianze nella società. In altre parole, le istituzioni possono essere definite razziste qualora le leggi, i costumi e le pratiche istituzionali che promuovono producano effetti discriminatori sulla cittadinanza. Questo criterio è utile in quanto aiuta a definire razzismo (istituzionale) gli atti persecutori dei nazisti, l'apartheid e la segregazione negli Stati Uniti.<sup>25</sup>

L'espressione 'razzismo istituzionale' è stata coniata da Stokely Carmichael e da Charles Hamilton, autori del manifesto del *Black Power* alla fine degli anni 60'. Secondo loro il razzismo funziona in due modi: il primo, quello individuale, si manifesta quando si discrimina un individuo. È esplicito, visibile e facilmente riconoscibile. Il secondo, quello istituzionale, è meno esplicito e più sottile in quanto è l'istituzione stessa a generarlo e, pertanto, è riconoscibile solo a livello strutturale. Gli autori del manifesto del *Black Power* lo definiscono come un modo per mantenere i neri in uno stato di inferiorità grazie a meccanismi costruiti e rispettati dalla società in quanto difficilmente riconoscibili a livello individuale, e, pertanto, meno esposti alla condanna pubblica.<sup>26</sup>

In aggiunta, Barbara Flagg,<sup>27</sup> spiega come il fenomeno da lei definito "trasparenza" possa essere fonte di discriminazione a livello istituzionale. La trasparenza di cui parla è la non coscienza dei bianchi della loro bianchezza. I bianchi tendono a guardare la razza come fattore esterno e non la percepiscono come fattore distintivo. La bianchezza diventa una qualità che tende ad essere trasparente quando i bianchi interagiscono tra di loro in assenza di neri. *"Il dominio sociale dei bianchi ci permette di relegare la nostra specificità razziale nel subconscio. La bianchezza è la norma razziale"*<sup>28</sup>. Al fenomeno della trasparenza sono esposti, quindi, anche i decisori bianchi. Ciò mette in questione il concetto di decisioni neutrali rispetto alla razza poiché i decisori bianchi considereranno erroneamente tratti e atteggiamenti neutrali (relativi alla razza) quei tratti e atteggiamenti

---

<sup>25</sup>Bartoli, *Razzisti per legge*.

<sup>26</sup>Bartoli.

<sup>27</sup> docente di diritto presso la Washington University School of Law,

<sup>28</sup>Zanetti e Thomas, *Legge, razza e diritti: la critical race theory negli Stati Uniti*.

strettamente collegati alla bianchezza. Questo può configurarsi come forma di razzismo istituzionale. Questa concezione di razzismo non comporta che i soggetti che prendono parte a queste istituzioni siano ostili verso i non bianchi, ma appunto, è frutto del fenomeno della trasparenza.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Zanetti e Thomas.



## Capitolo 2: Razzismo istituzionale Negli Stati Uniti.

### 2.1. Le origini: la schiavitù.

La storia del privilegio bianco negli Stati Uniti inizia dalla tratta degli africani, e quindi con la schiavitù.<sup>30</sup> Il traffico degli schiavi nasce con il rinascimento e le nuove potenze commerciali. L'economia europea, fino alla prima metà del XIV secolo, non poteva assorbire un massiccio impiego di manodopera perché si poggiava principalmente sull'attività di banchieri, artigiani, mercanti e dei signori d'affari europei del tempo. Era con la nascita delle grandi vie commerciali per il Nuovo Mondo che iniziava a prendere piede il traffico degli schiavi. Le grandi risorse naturali scoperte nel Nuovo Mondo avevano bisogno di enorme manodopera a basso costo.<sup>31</sup>

All'inizio le potenze mercantili europee sfruttavano gli indigeni, che però erano risultati deboli e poco resistenti alle infezioni e alle malattie. Si iniziò poi a trasportare i nullatenenti dall'Europa, inclusi donne, bambini, condannati ed etilisti, da impiegare nelle piantagioni. Questi, però, potevano fuggire dalle piantagioni e confondersi con gli altri bianchi. La soluzione finale arrivò all'inizio del XVI secolo: gli africani. Erano robusti, numerosi e soprattutto non potevano confondersi. Erano già considerati schiavi poiché non erano cristiani ma animisti o musulmani; quindi, non erano protetti dalla morale cristiana e perciò potevano essere intimati, puniti e persino uccisi impunemente. Per queste ragioni erano considerati perfetti.<sup>32</sup>

Iniziava così il commercio degli schiavi africani. Si dedicavano principalmente a quest'attività i portoghesi e soprattutto gli olandesi, i francesi e gli inglesi. Il commercio degli schiavi era una delle attività più redditizie in Europa nel XVII e XVIII secolo. Le grandi compagnie europee che se ne occupavano costruirono le proprie rappresentanze nei maggiori porti dell'Africa occidentale e in quelli del continente americano. Si stima

---

<sup>30</sup>Beltramini, *L'America post-razziale*.

<sup>31</sup>Beltramini.

<sup>32</sup>Beltramini.

che siano stati deportati sul suolo americano più di quattordici milioni e mezzo di africani.<sup>33</sup>

Il 1619 è la data ufficiale dell'inizio della schiavitù in Nordamerica. Erano 20 i primi che vengono fatti sbarcare a Jamestown in Virginia ed erano considerati legalmente come servi e non come schiavi. Questi servirono da *benchmarking* ed ispirarono l'istituzione della servitù perenne ai coloni della Virginia nel 1640. L'anno prima veniva tracciata la "*colorline*", la linea che divideva le persone in base al colore della pelle, con una legge che permetteva solo ai bianchi, compresi i servi, di imbracciare le armi. Presto il numero dei servi africani aumenta. I coloni della Virginia trovavano negli africani la soluzione al critico problema economico. Infatti, nel 1661 in Virginia venne istituita la schiavitù. All'aumentare degli schiavi africani, i coloni della Virginia sentirono di dover adottare un codice di condotta. Tale codice era composto da un serie di regole di disciplina e di amministrazione degli schiavi, e delle indicazioni per gestire il mondo della schiavitù. Secondo tali leggi, gli schiavi non avevano nessuna protezione da parte del diritto e, pertanto, non potevano appellarsi. Non avevano il diritto di agire legalmente e non potevano testimoniare contro i bianchi, ma soltanto contro altri neri. Non avevano diritto a sottoscrivere contratti e non potevano essere titolari di proprietà come case o attrezzature. Inoltre, non potevano agire contro un bianco, neanche se avevano subito aggressioni. Anzi, l'assassinio di uno schiavo non era considerato un omicidio, ma soltanto un reato, e la violenza contro una donna nera era considerata al pari di un'infrazione, per cui la legge non prevedeva punizioni adeguate. Questi codici ampiamente lesivi venivano inaspriti ulteriormente dopo le ribellioni o timori d'insurrezioni da parte degli schiavi.<sup>34</sup>

In particolare, nel 1705 la popolazione nera fu sottomessa alla *Virginia slave code* che sanciva che "*uno schiavo non poteva allontanarsi dalla piantagione, non poteva ribellarsi al volere del suo padrone, era punito con la frusta- o per le colpe più gravi – con l'impiccagione.*"<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Beltramini.

<sup>34</sup>Beltramini.

<sup>35</sup>Beltramini.

Se all'inizio la non cristianità degli africani li rendeva schiavi, con una legge del 1667 gli schiavi neri potevano essere battezzati, ma lo status di cristiano non modificava la condizione della loro schiavitù: *“era così dichiarata l'ammissibilità cristiana della pratica schiavista, che si allargò anche presto ad altre colonie.”*<sup>36</sup>

Il riconoscimento giuridico della schiavitù non tardò ad espandersi anche negli altri Stati. Nel Maryland la legge sulla schiavitù fu promulgata nel 1663 e stabiliva che erano schiavi tutti gli africani compresi quelli liberi. Nelle colonie del North e South Carolina la legge fu approvata nel 1680 e anche qui, la suddetta legge rendeva schiavi tutti gli africani. La Georgia riconobbe la legge sulla schiavitù nel 1750. Nelle colonie del New England, e in particolare a New York il codice dello schiavo promulgato nel 1706 stabiliva che fosse ucciso qualsiasi nero che si incamminava verso il nord - presumibilmente verso il Canada, e che nessun nero potesse uscire per strada dopo il tramonto.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Beltramini.

<sup>37</sup>Beltramini.

## 2.2. Fine schiavitù

All'inizio della guerra d'Indipendenza tra i coloni e la Gran Bretagna fu naturale, al nord, legare la battaglia per la libertà dei coloni contro la madre patria con quella dei neri per la loro libertà dalla schiavitù. La connessione fu immediata anche perché al nord la schiavitù era un fenomeno poco diffuso e in veloce declino. La schiavitù fu persino usata contro la Gran Bretagna per il fatto che fosse stato l'impero ad aver imposto il commercio degli schiavi e ad istituito quella pratica. Così, nel 1775, il Congresso approvò una risoluzione che fermava l'importazione degli schiavi. Tuttavia, l'anno successivo, nella proclamazione d'Indipendenza non ci fu nessuna menzione del commercio di schiavi o della schiavitù. Questo perché la delegazione delle colonie del sud considerò inaccettabile – e respinse- un passo in cui Thomas Jefferson condannava la schiavitù.<sup>38</sup>

La guerra d'Indipendenza fu un punto cruciale per gli afroamericani. Nella formazione dell'esercito che avrebbe combattuto contro la Gran Bretagna, George Washington decise di accogliere i neri nel suo esercito soltanto dopo che il governatore della Virginia offrì la libertà ai neri arruolati. Poco dopo, altri Stati promisero la libertà agli schiavi che si fossero arruolati.<sup>39</sup> Alla fine della guerra molti schiavi ottennero la libertà, e ciò favorì la nascita delle prime società abolizioniste. Molte figure politiche, tra cui Thomas Jefferson, Samuel Hopkins e Ezra Stiles condannarono la schiavitù, che fu abolita immediatamente o gradualmente in alcuni Stati come Pennsylvania, Massachusetts, New York, New Jersey, Connecticut e Rhode. In altri Stati, come Maryland, North e South Carolina, invece, fu bandito il commercio degli schiavi o fu tassato così tanto da metterlo fuori mercato.<sup>40</sup>

Se al nord la condizione dei neri era migliorata dopo la guerra d'Indipendenza, al sud invece il periodo che va dalla fine della guerra d'Indipendenza all'inizio della guerra civile rappresentava l'apice dell'istituzione schiavista, che si consolida e si radicalizza. L'agricoltura, fonte economico importante al sud, richiedeva un ingente quantità schiavi. Con la Rivoluzione industriale in Gran Bretagna, i progressi tecnologici avevano reso

---

<sup>38</sup>Beltramini.

<sup>39</sup>Beltramini.

<sup>40</sup>Beltramini.

possibile la lavorazione del cotone per tessuto. Ciò provocò un'elevatissima richiesta della materia prima. L'aumento del numero delle piantagioni di cotone corrispose anche all'aumento degli schiavi. Ma proprio in quegli anni, dal 1791 circa, in Haiti e nelle West Indies erano in atto delle rivolte di cui notizie raggiunsero le coste degli Stati Uniti causando terrore negli Stati del sud. Se da una parte gli schiavi erano indispensabili per la produzione del cotone, dall'altra era molto forte la paura delle rivolte. Si, arrivò, così a proibire il mercato degli schiavi con la legge approvata dal Congresso il 2 marzo 1807.<sup>41</sup>

Al nord era proibita la schiavitù e scomparve a partire dal 1830. Il sentimento abolizionista cresceva al nord perché il suo sistema economico non necessitava di una manodopera a basso costo, poiché era basato sull'industria e sul commercio in Europa. Ciò permise di inquadrare la schiavitù da un punto di vista morale più che materiale. Al nord gli abolizionisti condannavano la schiavitù ritenendola non cristiana, perché negava l'idea di fratellanza; non americana, perché era contro l'idea dell'uguaglianza degli uomini; non civile, perché rappresentava le peggiori bassezze umane; non pacifica, perché era motivo di grandi tensioni tra bianchi e neri. Contrariamente al nord, l'economia sudista era altamente dipendente dalle colture di tabacco, riso e cotone. Di conseguenza, il sud non poteva permettersi di perdere i milioni di schiavi che costituivano una fonte vitale per il funzionamento del suo sistema economico. Oltre alla giustificazione di natura economica, il sud aveva elaborato l'idea che i neri fossero inferiori e che la schiavitù era un'istituzione che li salvava dalla precipitazione nel brutale mondo animale. Anzi, la schiavitù era considerata un bene perché dava l'opportunità ai neri di avvicinarsi alla civiltà, e, in aggiunta, di avvicinarsi alla verità cristiana.<sup>42</sup>

Nel frattempo, sia al nord che al sud, il numero di neri liberi cresceva progressivamente: questo perché gli schiavi potevano comprarsi la libertà, perché i neri nati da una madre libera erano considerati liberi, perché i padroni offrivano la libertà ai loro schiavi più fedeli. Al sud, la presenza di neri liberi, contemporaneamente agli schiavi, era fonte d'imbarazzo perché faceva venir meno l'ordine naturale del rapporto tra bianchi e neri stabilito per giustificare tale istituzione. Questa situazione controversa alimentava il timore del sud nei confronti degli afroamericani indipendenti. Per ridimensionare al

---

<sup>41</sup>Beltramini.

<sup>42</sup>Beltramini.

minimo l'impatto sociale di questi, si emanarono numerose norme: dal 1835 fu revocato a tutti i neri, schiavi o liberi, il diritto di riunione, fu vietata ai secondi lo svolgimento di alcune attività economiche – soprattutto nel settore artigianale – per impedire la competizione tra neri e bianchi, furono vietati i contatti fra gli afroamericani liberi e gli schiavi, furono vietati i matrimoni misti e, infine, furono varate leggi che agevolavano il ritorno dei neri autonomi allo status di schiavi.<sup>43</sup>

La convivenza tra il nord abolizionista e il sud schiavista si faceva sempre più difficile. L'argomento era al centro del dibattito pubblico. Erano gli anni prima delle elezioni e la posta in gioco era il controllo del Congresso. Per gli Stati abolizionisti era importante dominare il Congresso per non far sì che rimanesse in mano agli Stati schiavisti. Il contrario valeva per gli Stati schiavisti del sud che aspiravano al controllo del Congresso per continuare la pratica della schiavitù. Inoltre, la continua emorragia degli schiavi dal sud al nord, dove la schiavitù era già abolita, causava danni enormi all'economia sudista. Era fuggita una decina di migliaia di schiavi, per un valore calcolato di trenta milioni di dollari dell'epoca. Le tensioni accrebbero ulteriormente quando nel 1859 l'abolizionista radicale Jhon Brown cercò di abbattere la schiavitù con le armi. Nonostante l'impresa fallì e portò all'impiccagione di Jhon Brown, il sud si rese conto che il nord era arrivato al punto tale da utilizzare la forza per abolire la schiavitù. La reazione fu il raccoglimento delle truppe al confine con gli stati del nord, creando così una situazione di semi belligeranza.<sup>44</sup>

L'anno successivo (novembre 1860) fu eletto Presidente il repubblicano Abraham Lincoln, favorito per la sua posizione abolizionista. Infatti, gli abolizionisti rimasero delusi dal suo discorso di insediamento poiché non si pronunciò sulla schiavitù: parlare a sfavore della schiavitù poteva comportare la divisione del paese. L'intenzione del neopresidente eletto non era abolire la schiavitù, ma mantenere l'unità del paese. Nei mesi successivi al suo insediamento, lasciò addirittura che gli schiavi fuggiti al nord fossero riconsegnati al sud. Il tentativo di mantenere il paese unito fu nullo. Lo stesso giorno del giuramento di Lincoln, il 4 marzo 1861, gli stati del sud procedettero alla

---

<sup>43</sup>Beltramini.

<sup>44</sup>Beltramini.

secessione. La guerra civile fu vinta dal governo federale e decretò l'abolizione della schiavitù con il Tredicesimo emendamento nel 1865<sup>45</sup> che recita al primo comma:

*“Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction.”*<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Beltramini.

<sup>46</sup>«U.S. Constitution - Thirteenth Amendment | Resources | Constitution Annotated | Congress.gov | Library of Congress».

### 2.3. La segregazione

Il periodo successivo alla guerra civile, denominato Ricostruzione, durò dodici anni – dal 1865 al 1877 – in cui l'esercito del nord occupò il sud. In questo periodo l'obiettivo era l'adeguamento del sud alla fine della schiavitù, attraverso la liberazione degli schiavi e il loro coinvolgimento nel sistema democratico della politica. Fu ratificato, nel 1868, il Quattordicesimo emendamento che garantiva la cittadinanza a tutti gli ex schiavi del sud. Il Quindicesimo emendamento, ratificato nel 1870, al primo articolo, proibiva, sia al governo federale, sia ai governi dei singoli stati dell'Unione, di impedire a un cittadino di esercitare il proprio diritto di voto sulla base della razza, colore della pelle, o precedente condizione di schiavitù. Il secondo articolo invece prevedeva che il governo federale garantisse il rispetto del primo articolo.<sup>47</sup>

I tre emendamenti –Tredicesimo, Quattordicesimo e Quindicesimo – sono una serie di interventi legislativi che rendevano costituzionalmente vincolante quanto fino a quel momento era lasciato alla discrezione dei singoli stati. L'unico motivo per cui gli stati del sud ratificarono i tre emendamenti era, oltre alla presenza dei repubblicani nei loro governi, la presenza dell'esercito dell'Unione nei territori del sud. Questi emendamenti funsero da protezione per il ritorno al sud dei neri fuggiti al nord; si iniziò a creare un primo embrione di borghesi afroamericani al sud e tanti si diedero alla politica. Il risultato più clamoroso della Ricostruzione fu, infatti, la partecipazione dei neri alla vita politica: centinaia di deputati e senatori statali afroamericani furono eletti dal 1868.<sup>48</sup>

Il sud, a seguito di questi avvenimenti, si sentì violato, spogliato dalla sua tradizione, dalle sue risorse e dalla sua autonomia. Questo provocò un profondo malcontento nella popolazione bianca che reagì violentemente attraverso bande armate, segretamente organizzate, che commettevano atti di violenza contro i neri e i rappresentanti del governo di Washington. Le bande prendevano nomi come *Regulators*, *Black Horse Cavalry*, *White Brotherhood*, *White Line*, *White League*, *Knights of White Camelia* e, la più nota, *Knights*

---

<sup>47</sup>Beltramini, *L'America post-razziale*.

<sup>48</sup>Beltramini.

of the *Ku Klux Klan* (KKK). Le pressioni delle associazioni segrete ebbero l'effetto di riportare gli Stati del sud nelle mani degli ex confederati tra il 1872 e il 1876.<sup>49</sup>

Nel 1877 finì l'occupazione nel sud. La preoccupazione primaria dei governi era quella di ricostruzione del privilegio razziale. I primi provvedimenti furono atti ad escludere i neri dalla vita politica. Anche la Corte Suprema aveva contribuito al ritorno di una condizione vantaggiosa per gli ex confederati: nel 1875, la Corte sancì che il Quindicesimo emendamento non era da intendersi come un suffragio universale maschile. Sulla base di questa sentenza in Florida, Alabama, Tennessee, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Georgia, North e South Carolina, il diritto di voto era vincolato al pagamento delle tasse – in particolare alla tassa di proprietà. Inoltre, Alabama, Arkansas, Mississippi, Tennessee e South Carolina legarono il diritto di voto ad una soglia d'istruzione. In certi casi si doveva dimostrare di saper leggere o scrivere e di avere una adeguata cultura generale. Una domanda tipica che veniva posta ai neri era: “*Quante bolle ci sono in una saponetta*”.<sup>50</sup> Queste leggi, in forza al Quindicesimo emendamento, non erano emanate a danno diretto dei neri, ma si riferivano a tutta la popolazione maschile. Tuttavia, di fatto, erano aggirate dai bianchi attraverso ulteriori regole come, ad esempio, l'esenzione dell'applicazione di tali norme ai maschi i cui nonni avevano beneficiato del diritto di voto prima della guerra civile. Naturalmente, queste normative hanno ridotto drasticamente il numero di neri aventi diritto di voto escludendoli, di nuovo, dalla vita politica.<sup>51</sup>

Per ridefinire la linea razziale e ristabilire l'ordine costituito alla fine dell'occupazione, non potendo più ricorrere alla schiavitù a causa degli emendamenti alla Costituzione che ne vietavano ogni forma, non rimaneva che ricostruire tale differenza istituzionalmente adottando un modello separazionista: i bianchi da una parte, i neri dall'altra. I *Black codes*, adottate per un breve periodo subito dopo la guerra, divennero leggi che limitavano i rapporti tra le due razze, definendo i rispettivi territori ed escludendo ogni mescolanza. L'allargamento dei *Black codes* prese il nome di Jim Crow: norme segregazioniste, che dividevano neri e bianchi sui treni, nei ristoranti, nelle scuole e in tutti gli spazi pubblici. Fu in questo contesto che la Corte Suprema nella sentenza *Plessy vs Ferguson* nel 1896,

---

<sup>49</sup>Beltramini.

<sup>50</sup>Beltramini.

<sup>51</sup>Beltramini.

avrebbe ratificato la dottrina “separati ma uguali”.<sup>52</sup> La ratifica di questa dottrina, di fatto, servì da cornice ideologica per la stratificazione e segregazione razziale che sostituì l’istituzione della schiavitù.<sup>53</sup>

Molti ex schiavi privati esclusi dalla vita politica ed economica, ritornarono dagli ex padroni sottoscrivendo contratti di mezzadria. Altri sottoscrissero contratti a cottimo con salari inferiori a quelli offerti ai bianchi e a poco a poco gli stati del sud riuscirono a ricostruire l’economia agraria arrivando a produrre, quindici anni dopo la guerra, più cotone di quanto se ne produceva prima.<sup>54</sup>

Una normativa che ha avuto un ruolo importante nella riuscita della segregazione è la Housing Act del 1934. Nel prossimo paragrafo si analizzerà come questa è stata utilizzata come strumento per emarginare i neri nell’acquisto delle case negando loro, in questo modo, l’accesso ad una fonte di ricchezza e benessere. L’analisi di questa legge rappresenta uno degli esempi di discriminazione istituzionale contro gli afroamericani.

---

<sup>52</sup>Beltramini.

<sup>53</sup>Zanetti e Thomas, *Legge, razza e diritti: la critical race theory negli Stati Uniti*.

<sup>54</sup>Beltramini, *L’America post-razziale*.

## 2.4. Housing Act del 1934 e la Federal Housing Administration.

Le conseguenze economiche della Grande Depressione hanno fornito l'impulso per lo sviluppo dell'*Housing Act* del 1934 e la creazione della *Federal Housing Administration* (FHA). Tra il 1928 e il 1933 il numero dei permessi residenziali per le costruzioni è diminuito del 93%, interessando praticamente tutti gli aspetti delle industrie edilizie e delle abitazioni della nazione.<sup>55</sup>

L'*Housing Act* conteneva quattro disposizioni principali. In primo luogo, il governo federale ha stabilito un piano di credito temporaneo a livello nazionale che ha assicurato gli istituti di credito contro la perdita del 20% di tutti i prestiti di miglioramento della proprietà. In secondo luogo, la legislazione del 1934 prevedeva l'istituzione di un sistema di mutua ipotecaria in base al quale la FHA avrebbe fornito le assicurazioni ai creditori privati per proteggerli contro la perdita di mutui per la riabilitazione della casa e delle ipoteche per le nuove case. In terzo luogo, la FHA ha creato la "*National mortgage associations*" per acquistare e vendere ipoteche assicurate dalla FHA stessa nel tentativo di rendere l'assicurazione ipotecaria disponibile su scale nazionale. Nel complesso, lo scopo era quello di rafforzare l'occupazione, fornire credito per incoraggiare a prendere delle case in proprietà e stimolare la costruzione e il miglioramento di nuove case.<sup>56</sup>

L'effetto a lungo termine del sistema di assicurazione dei mutui ipotecari del governo federale indica che le azioni della FHA hanno, in ultima analisi, portato benefici al monopolistico immobiliare e la costruzione di interessi riproducendo la diseguaglianza razziale; che la FHA ha rifiutato di assicurare i mutui in quartieri che erano poveri o razzialmente misti. In questo modo, oltre che a sancire la discriminazione razziale nel settore immobiliare, la FHA ha anche favorito lo sviluppo di grandi "costruttori di comunità" specializzati nella costruzione di case uniformi su larga scala, su terreni abbandonati, e nella loro vendita.<sup>57</sup> Anche i "costruttori di comunità" discriminavano sistematicamente le persone nere. Per esempio, la William Levitt and Son Company nel 1960 aveva dato vita alla Levittown, grazie ai finanziamenti della FHA, che ospitava più di 82000 residenti, ma nessuno di questi era afroamericano. Nel 1962 la J.C Nicholas's

---

<sup>55</sup>Gotham, «Racialization and the State».

<sup>56</sup>Gotham.

<sup>57</sup>Gotham.

Prairie Village contava oltre 50000 residenti di cui erano presenti solo due famiglie afroamericane.<sup>58</sup> A livello nazionale, si stima che dal 1930 fino al 1959, quasi tutte le case assicurate dalla FHA sono stati costruiti in periferia e meno del 2% dei prestiti assicurati dalla FHA erano stati fatti agli afroamericani.<sup>59</sup>

L'esclusione degli afroamericani veniva praticata sistematicamente attraverso la "redlining". La *redlining* è una pratica politica di negare il credito o di fornire credito a condizioni più onerose per le persone in determinati quartieri per motivi che non sono legati alla solvibilità: ovvero un diniego basato sulla razza.<sup>60</sup> Il termine "redlining" non era una metafora, ma erano presenti sulle mappe delle zone colorate di rosso, dove erano presenti residenti afroamericani, in cui la FHA non assicurava il credito.<sup>61</sup> La FHA, pertanto, ha istituzionalizzato un sistema razzialmente separato e disuguale di finanziamento delle case che ha favorito la costruzione delle zone suburbane per i bianchi, mentre precludeva l'assicurazione per le case per i quartieri razzialmente miste e per i quartieri non bianchi nel centro città.<sup>62</sup>

Prima del 1930, la discriminazione razziale nell'edilizia abitativa era limitata ai mercati abitativi locali. Con l'*Housing Act* del 1934, la politica federale abitativa divenne razzializzata attraverso l'assicurazione ipotecaria e le politiche discriminatorie della FHA. Essa ha escluso gli afroamericani dalla partecipazione al sistema ipotecario del governo federale e nei decenni successivi ha permesso ai bianchi di sfruttare un mercato immobiliare suburbano lucrativo ed espansivo che è stato creato con i sussidi federali. Dagli anni '30 agli anni '50, per i manuali di sottoscrizione della FHA gli afroamericani erano "influenze negative" sui valori della proprietà e mettevano in guardia contro l'infiltrazione di gruppi etnici in quartieri razzialmente omogenei.<sup>63</sup>

Le attività discriminatorie della FHA hanno contribuito a diffondere e legittimare l'idea che la discriminazione razziale sia una caratteristica necessaria e normale di tutte le transazioni sul mercato immobiliare, sulla valutazione degli alloggi e sul credito ipotecario. Di conseguenza, il sistema di assicurazione ipotecaria della FHA e le

---

<sup>58</sup>Gotham.

<sup>59</sup>Gotham.

<sup>60</sup>Squires e Woodruff, «Redlining».

<sup>61</sup>Cory Booker, *Explained* (2018) *The Racial Wealth Gap*.

<sup>62</sup>Gotham, «Racialization and the State».

<sup>63</sup>Gotham.

sovvenzioni per la proprietà della casa hanno stabilito un mercato domestico di finanziamento razziale duale rifiutando di assicurare ipoteche in aree non coperte da un patto razziale restrittivo, negando mutui agli afroamericani e incanalando capitali nella costruzione di abitazioni suburbane.<sup>64</sup>

Il problema della discriminazione e segregazione abitativa è stato in gran parte creato e promosso da agenzie governative, incluso il Congresso e la Casa Bianca: per questo, la soluzione e il rimedio dovevano essere imposti e applicati a livello federale. In tale contesto, Dr King si recò a Chicago per contribuire a fare luce sulla disuguaglianza abitativa e per ribadire l'appello dei difensori dei diritti civili per una legge nazionale, sostenuta dal governo federale, per favorire una politica equa di alloggi in tutto il paese.<sup>65</sup> Sette giorni dopo l'assassinio di Martin Luther King (avvenuto il 4 aprile 1968), il Congresso approvò il *Fair Housing Act*, nel passaggio del Titolo VII del *Civil Rights Act* del 1968, come per placare il caos causato dal drammatico evento.<sup>66</sup>

La Fair Housing Act ha avuto l'effetto di annullare i patti restrittivi basati sulla razza e la religione, di affrontare la *redlining* messo in atto da finanziatori e assicuratori, di produrre milioni di alloggi accessibili, di affrontare la negligenza discriminatoria delle proprietà precluse nelle comunità di colore. Centinaia di milioni di dollari di risarcimento sono stati pagati alle vittime della discriminazione in materia di alloggi e alle comunità danneggiate dalla discriminazione, mentre le politiche in materia di alloggi sono state modificate per ampliare sostanzialmente le pari opportunità di alloggio.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup>Gotham.

<sup>65</sup>Squires, *The Fight for Fair Housing*.

<sup>66</sup>Squires.

<sup>67</sup>Squires.



## Capitolo 3: Critical Race Theory

### 3.1. La teoria

È importante in questa sede analizzare la Critical Race Theory in quanto offre una chiave di lettura per esaminare l'intersezione tra la razza, società e leggi negli Stati Uniti e si contrappone al tradizionale approccio alla giustizia razziale.

La *Critical Race Theory (CRT)*, o Teoria critica della razza, discende dal realismo giuridico americano e nasce all'interno dei *Critical Legal Studies (CLS)*. La CLS è un movimento che è stato generalmente preoccupato dal rapporto di studio legale e la pratica della lotta per creare una società più umana, egualitaria e democratica.<sup>68</sup> La nascita della CRT avviene durante decima conferenza nazionale dei CLS intitolata “*Sounds of Silence: Racism and the Law*” nel 1987. Alcuni componenti, frustrati dalla tendenza all'interno del movimento CLS, e in generale del mondo accademico, di ignorare le voci di persone di colore, svilupparono una critica interna ai CLS che portò al primo laboratorio indipendente di CRT a Madison, Wisconsin, nel luglio del 1989.<sup>69</sup> Il distacco dalla CLS è dovuto anche al fatto che, secondo la CRT, i CLS si concentrano sulla demolizione dell'ideologia giuridica dominante per evidenziarne le incongruenze sia interne che esterne, senza considerare il ruolo egemonico del razzismo.<sup>70</sup> Al contrario dei CLS, la CRT non intende abbandonare del tutto il discorso sui diritti, al quale riconosce una persistente valenza trasformativa ed emancipativa in un contesto di subordinazione razziale.<sup>71</sup> Infatti, i CLS rappresentavano il diritto come un insieme di costrutti ideologici messi in moto per sostenere gli assetti sociali esistenti (convincendo il popolo dell'inevitabilità dello *status quo*) e che esso non può essere un utile strumento per una ricostruzione profonda della società. Secondo Kimberlé Williams Crenshaw, esponente della CRT, questa visione del diritto risulta molto generale. Inoltre, sostiene che, nel contesto dei movimenti civili, la sua utilità viene limitata dalla scarsa attenzione alla

---

<sup>68</sup>Kennedy e Klare, «A Bibliography of Critical Legal Studies».

<sup>69</sup>Legge, “razza” e diritti A partire dalla Critical Race Theory a cura di Thomas Casadei e Lucia Re.

<sup>70</sup>Brunella Casalini, «Legge, razza e diritti».

<sup>71</sup>Brunella Casalini.

dominazione razziale. Ciò, infatti, rende lontani gli studiosi CLS dalla realtà dell'oppressione.<sup>72</sup>

Sebbene il distacco dal CLS e l'indipendenza avvengano solo alla fine degli anni Ottanta, la CRT affonda le sue origini nel contesto politico e culturale degli anni Settanta. I progressi legislativi ottenuti con le battaglie per i diritti civili non avevano prodotto effetti incisivi: i neri continuavano a vivere in una situazione di segregazione *de facto*. È in questo contesto che si avverte l'esigenza di un approccio innovativo allo studio del rapporto tra diritto, potere e razza.<sup>73</sup> L'elaborazione teorica intrapresa dalla CRT, infatti, è volta a ripensare il "diritto", la "politica" e la loro relazione tramite il "perno della razza". Pertanto, la CRT mette in discussione sia la tesi della separazione tra politica e diritto nella storia americana sia l'idea che il diritto e la politica condividano un impegno vincolante verso un ideale razionale e deliberativo. La CRT, invero, sostiene che il diritto e i linguaggi dei diritti sono stati fondamentali strumenti della giustificazione ideologica e della imposizione violenta di un sistema politico di supremazia bianca e di esclusione, nonché di subordinazione dei non-bianchi negli Stati Uniti.<sup>74</sup>

Un contributo fondamentale della CRT è la lettura della storia costituzionale e della politica americana in chiave razziale. Ciò ha permesso di fare chiarezza sulle dinamiche della costruzione giuridica e sociale della razza e sul ruolo perno della proprietà di "bianchezza".<sup>75</sup>

Il riconoscimento dello status di schiavi intorno al 1660 ha portato successivamente all'emanazione dei codici schiavisti. Tali codici legittimavano ufficialmente l'estrema limitazione di libertà che era già praticata. L'identità razziale, pertanto, fu fusa con uno status giuridico e sociale: essere neri significava poter essere ridotti in schiavitù, mentre l'identità bianca contrassegnava la libertà.<sup>76</sup>

Attraverso l'istituzione della schiavitù si è creata una categoria peculiare, mista, a metà tra umanità e proprietà. Tale carattere duale e controverso degli schiavi è esposto nella Clausola della Rappresentanza della Costituzione in cui la rappresentanza nella *House of*

---

<sup>72</sup>Zanetti e Thomas, *Legge, razza e diritti: la critical race theory negli Stati Uniti*.

<sup>73</sup>Brunella Casalini, «Legge, razza e diritti».

<sup>74</sup>Zanetti e Thomas, *Legge, razza e diritti: la critical race theory negli Stati Uniti*.

<sup>75</sup>Brunella Casalini, «Legge, razza e diritti».

<sup>76</sup>Zanetti e Thomas, *Legge, razza e diritti: la critical race theory negli Stati Uniti*.

*Rapresentatives* fu calcolata in proporzione alla popolazione, “*computata sul numero delle anime e tre quinti di tutte le altre persone*”, vale a dire gli schiavi.<sup>77</sup> Il carattere controverso attribuito agli schiavi era rispecchiato nella legittimazione giuridica dell’uso del corpo delle donne nere come mezzo per accrescere la “proprietà”. Infatti, l’Assemblea coloniale della Virginia, nel 1662, decretò che “*i figli concepiti da un inglese con una donna negra saranno o schiavi o liberi, a seconda della condizione della madre.*”<sup>78</sup> Sebbene nell’usuale presunzione della *common law* lo status del figlio discende da quello del padre, l’assemblea coloniale aveva rovesciato questa usanza per facilitare l’incremento della forza lavoro. Gli schiavi venivano quindi allevati sfruttando il corpo delle donne nere.<sup>79</sup> Anche Thomas Jefferson, sebbene credesse che la schiavitù andasse abolita, considerava gli schiavi come delle risorse, tanto da affermare: “*Considero adeguatamente il lavoro di una donna che fa figli, e un bambino ogni due anni è un profitto maggiore di quello realizzato dal lavoro nei campi dell’uomo più laborioso.*”<sup>80</sup>

Tra essere schiavi o liberi c’era soltanto la “bianchezza” che attraverso la legge diventa una proprietà, ovvero, “*tutto ciò al quale un uomo può attribuire valore e avere un diritto*”.<sup>81</sup> L’identità bianca era fonte di privilegio e di protezione. I suoi benefici erano tangibili e rilevanti economicamente. “*Il diritto, specificatamente, ha accordato ai “detentori” della bianchezza gli stessi privilegi e benefici accordati ai detentori di altri tipi di proprietà.*”<sup>82</sup> Era, pertanto, una proprietà da proteggere.

Secondo gli studiosi della CRT, uno degli strumenti da adottare per mirare al raggiungimento dell’uguaglianza sostanziale sono le *Affirmative actions*, ovvero delle politiche che mirano ad eliminare gli ostacoli che non permettono l’uguaglianza di fatto.<sup>83</sup>

---

<sup>77</sup>Zanetti e Thomas.

<sup>78</sup>Zanetti e Thomas.

<sup>79</sup>Zanetti e Thomas.

<sup>80</sup>Zanetti e Thomas.

<sup>81</sup>Zanetti e Thomas.

<sup>82</sup>Zanetti e Thomas.

<sup>83</sup>Thomas Casadei, *Lessico delle discriminazioni tra società, diritto e istituzioni*.

### 3.2. Affirmative Actions

La disciplina delle *Affirmative actions* nasce negli anni Sessanta del Novecento in un clima di forte dibattito e scontro in merito alla discriminazione razziale e all'integrazione delle minoranze nella vita sociale, politica ed economica.<sup>84</sup> Sono politiche che conseguono il principio di “*equality as result theory*” prevedendo la necessità di promuovere l'uguaglianza non solo formale, ma anche sostanziale. Ciò si concretizza in importanti interventi legislativi e amministrativi.<sup>85</sup> Sono, pertanto, delle politiche volte ad implementare l'uguaglianza delle opportunità, e una piena cittadinanza per le donne, ma anche per le minoranze – in particolare per le persone di colore.<sup>86</sup> A tal fine, non si vieta semplicemente la discriminazione, ma si impone una dinamica paritaria. In questo senso, risulta molto significativo un passo del discorso del presidente Lyndon B. Johnson del 1965 alla Howard University in cui afferma che:

*“La libertà non è sufficiente. Non si cancellano le cicatrici di secoli dicendo soltanto: ora sei libero di andare dove vuoi, di fare come ti piace e di sceglierti i rappresentanti che preferisci. Non si prende una persona che è stata impastoiata con le catene per anni, liberandola e portandola alla linea di partenza per dirle a quel punto: sei libera di competere con tutti gli altri [...]. Non perseguiamo l'uguaglianza soltanto in termini di diritto e di teoria, ma l'uguaglianza come fatto e come risultato.”*<sup>87</sup>

In questo contesto, il *Civil Rights Act* del 1964 rappresenta il punto di partenza dal quale sviluppare le azioni affermative.<sup>88</sup>

Il discorso intorno alle *Affirmative actions* vede confrontarsi due principali posizioni: da una parte, coloro che la descrivono come una forma di “discriminazione alla rovescia” (*reverse discrimination*) sostenendo che siano privilegi immeritati erogati ai beneficiari, ragione per cui si oppongono ad essa. Dall'altra parte, ci sono i sostenitori delle

---

<sup>84</sup>Thomas Casadei.

<sup>85</sup>Monti, «Affirmative actions nella higher education, Fisher v. University of Texas, 579 U.S. (2016)».

<sup>86</sup>Zanetti e Thomas, *Legge, razza e diritti: la critical race theory negli Stati Uniti*.

<sup>87</sup>Thomas Casadei, *Lessico delle discriminazioni tra società, diritto e istituzioni*.

<sup>88</sup>Thomas Casadei.

*Affirmative action* che la definiscono come un “trattamento preferenziale” giustificato sotto forma di “compensazione”, oppure con la sua “utilità sociale”.<sup>89</sup>

I critici della CRT, in particolare Charles L. Harris e Uma Narayan, sostengono che molti errori commessi sul tema dell’azione affermativa sono causa di una mancanza di chiarezza riguardo al fondamento normativo e/o del criterio che giustifica queste politiche. Pertanto, offrono una lettura diversa dell’azione affermativa. Contro l’argomento compensativo, che viene descritto in genere come un rivolto al passato, sostengono l’argomento dell’uguaglianza delle opportunità e della piena cittadinanza, concentrandosi sui modi in cui, sistematicamente, le persone si trovano ostacolate dalle istituzioni, impedendo, così, un’eguale considerazione e trattamento. Gli ostacoli in questione non includono solo le forme di razzismo esplicito, ma anche una forma ben peggiore: diverse pratiche istituzionali (anche sottili) che impediscono l’uguaglianza di opportunità per donne e per le persone di colore.<sup>90</sup>

L’intento delle politiche di azione affermativa non è quella di offrire una compensazione per un’intera storia di discriminazioni basate sulla razza o sul sesso, e neanche per gli effetti o manifestazioni del razzismo e del sessismo del passato che sono tuttora presenti. L’intenzione è invece quella di contrastare alcuni degli effetti permanenti di un fatto storico che ostacolano, ancor oggi, l’eguaglianza di opportunità.<sup>91</sup>

Secondo gli autori, la concezione dell’azione affermativa come un “trattamento preferenziale” segue diversi assunti implicite, che riguardano l’accettabilità di determinate pratiche di favoreggiamento. Tale concezione sottintende: che ci siano chiari criteri di merito che possono determinare, in modo chiaro e preciso, la performance degli individui negli anni nell’ambito inserito; che un complesso abbastanza ricco di detti criteri siano applicati in modo appropriato a ciascuno dei candidati; che siano applicati in modo corretto e imparziale in tutte le fasi della selezione; che i beneficiari dell’azione positiva non siano i meglio qualificati in base ai criteri, ma che risultano preferiti rispetto a candidati più qualificati in modo da offrire qualche forma di compensazione per un torto passato o per il perseguimento di qualche utilità sociale; e che i favoriti dell’azione

---

<sup>89</sup>Zanetti e Thomas, *Legge, razza e diritti: la critical race theory negli Stati Uniti*.

<sup>90</sup>Zanetti e Thomas.

<sup>91</sup>*Ibidem*

affermativa siano soltanto un gruppo di individui non ammessi nei vari ambiti solamente sulla base dei criteri adottati, mentre tutti quelli ammessi sono risultati idonei e quindi meritevoli.<sup>92</sup>

Naturalmente, queste assunzioni, che pretendono di offrire una rappresentazione accurata di come operano effettivamente alcuni processi istituzionali, possono essere messe in discussione. Nella realtà dei fatti, ci sono diversi fenomeni di disuguaglianza sociale e pratiche istituzionali che rendono queste assunzioni discutibili.<sup>93</sup> Gli esempi che obiettano queste assunzioni non sono difficili da trovare. Nel 1960 il reddito medio delle famiglie nere era il 56% di quello delle famiglie bianche. Questo dato, dopo ben ventiquattro anni, nel 1984, non è cambiato. È rimasto lo stesso nonostante le vittorie del movimento dei diritti civili.<sup>94</sup> Nel 1985, invece, risulta che le donne erano pagate in media 64.5 centesimi di dollaro per ogni dollaro pagato ad un uomo. In generale sia le donne che le persone di colore subivano una segregazione occupazionale. Erano comprese nei lavori comparativamente meno redditizie di quelli svolti dai maschi *non coloured*. Altri studi rilevano una vasta discriminazione nei confronti dei neri con riferimento al problema della casa.<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup>Zanetti e Thomas, *Legge, razza e diritti: la critical race theory negli Stati Uniti*.

<sup>93</sup>Zanetti e Thomas.

<sup>94</sup>Zanetti e Thomas.

<sup>95</sup>Zanetti e Thomas.

### 3.3. Color blindness vs Color consciousness

Attorno alla seconda metà del secolo scorso, il dibattito negli Stati Uniti riguardo alla forma e al contenuto della giustizia razziale si è concentrato per lo più su un'unica questione legislativa: la legittimità costituzionale dell'utilizzo della categoria "razza" nella politica normativa e amministrativa. Il dibattito vede due campi polarizzati. Nel primo schieramento ci sono coloro che sostengono che le considerazioni di razza non dovrebbero essere usate, in nessun caso, come motivo per imporre un onere o favorire benefici, in quanto, secondo loro, la società statunitense è, o dovrebbe essere, cieca rispetto al colore – *color-blind*- e pertanto, non si dovrebbe riconoscere alla razza nessuna importanza. Dall'altra parte, invece, ci sono coloro che sostengono che le leggi costituzionali americane non trascurino categoricamente i processi decisionali sensibili rispetto a considerazioni razziali -*color conscious*. Questi, infatti, rifiutano il principio per il quale le distinzioni di razza non possono mai essere permesse nell'ordine costituzionale americano.<sup>96</sup>

Il principio formatore della *color-blindness* nella giurisprudenza statunitense è la sentenza *Plessy vs Ferguson*. In questo caso, la Corte confermò la legge dello Stato della Louisiana che assegnava alcune carrozze ferroviarie ai passeggeri bianchi ed altre ai passeggeri neri. Poiché la norma si applicava a tutti i viaggiatori, la maggioranza della Corte non ritenne incongruente la normativa della Louisiana rispetto alla garanzia costituzionale federale dell'*Equal protection of the laws*. Contro la maggioranza, il giudice Jhon Marshall Harlan respinse l'interpretazione che in quella sentenza era stata offerta dalla maggioranza della Corte della *Equal Protection Clause* in quanto ignorava l'incontrovertibile situazione sociale e la legge non poteva essere separata dal suo contesto sociale. La Corte nella sua maggioranza decretò che:

*“la fallacia nell'argomento dell'autore consiste nell'assunzione che la separazione obbligatoria delle due razze marchiano la razza 'colored' con uno stigma di inferiorità. Posto che questo sia il caso, ciò non avviene per nessuna ragione che si trovi nell'atto stesso, ma solo perché la razza 'colored' sceglie di sovrapporvi una tale costruzione”.*<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup>Zanetti e Thomas.

<sup>97</sup>Zanetti e Thomas.

Il giudice Harlan argomentò fermamente contro la neutralità della segregazione basata sulla razza in questo modo:

*“Ognuno sa che la legge in questione ebbe origine al fine, non tanto di escludere le persone bianche dagli scompartimenti ferroviari occupati dai neri, ma allo scopo di escludere le persone di colore dai vagoni occupati da o assegnati alle persone bianche. L’effettivo scopo era, sotto l’apparenza di offrire un’eguale sistemazione ai bianchi e ai neri, quello di costringere gli ultimi a starsene per i fatti loro mentre viaggiavano nei vagoni per passeggeri.”*<sup>98</sup>

Tuttavia, lo stesso giudice Harlan era dell’idea che la “razza bianca” poteva giustamente considerarsi *“la razza dominante in questo paese [...] e così, non ho dubbi, continuerà a essere per sempre, se essa rimane leale alla sua grande eredità e si tiene ben stretta ai principi della libertà costituzionale”*<sup>99</sup>, ma quello che negava nella sentenza *Plessy* era che tale dominio da un punto di vista sociale potesse dirsi ratificato nel testo del Quattordicesimo emendamento. Difatti, insistette sulla cecità della Costituzione rispetto al colore asserendo che essa non conosce e tanto meno tollera distinzioni dei cittadini in classi.<sup>100</sup> Più recentemente, la difesa dell’idea della cecità rispetto al colore ha fatto la sua comparsa in maniera molto visibile nei dibattiti giudiziari e dottrinali sulla legittimità dell’azione affermativa. I difensori della cecità rispetto al colore nella Corte sono fortemente avversi all’azione affermativa. Per fare alcuni esempi, il giudice Antonin Scalia, nel caso *Adarand* del 1995, affermò che il presunto uso “benigno” della categoria razza, ovvero a favore di una specifica categoria razziale, *“rinforza e preserva per futuri torti il modo di pensare che produce la schiavitù razziale, il privilegio razziale e l’odio razziale”*.<sup>101</sup> Nello stesso caso, il giudice Clarence Thomas critica fortemente l’idea che si possa distinguere fra uso “benigno” o “malevolo” della stessa, sostenendo che non vi siano differenze e che *“i processi decisionali sensibili alla razza costituiscono pura e semplice discriminazione razziale”*.<sup>102</sup>

I sostenitori della *color consciousness* affermano invece che proprio la sensibilità rispetto al colore sia l’unico modo per superare il dilemma razziale in America. Al contrario, la

---

<sup>98</sup>Zanetti e Thomas.

<sup>99</sup>Zanetti e Thomas.

<sup>100</sup>Zanetti e Thomas.

<sup>101</sup>Zanetti e Thomas.

<sup>102</sup>Zanetti e Thomas.

difesa della cecità della Costituzione americana rispetto al colore contribuisce solo ad implementare il dominio razziale.<sup>103</sup>

In una delle prime difese dell'azione affermativa, il giudice Brennan sostiene che le pretese della neutralità della legge rispetto al colore siano sbagliate in quanto esse assumono che il dato della razza non sia più rilevante nelle politiche pubbliche. Nella sua concezione la cecità rispetto al colore dovrebbe essere considerata come un'aspirazione e non come una descrizione della realtà. Una legge di non-riconoscimento della razza produrrebbe l'effetto di *“mascherare la realtà che molti ‘creati uguali’ sono stati trattati, nel corso della loro vita, come inferiori, sia dalla legge sia dai loro concittadini”*<sup>104</sup>. Più recentemente, il giudice Stevens si è opposto alla posizione presa dal giudice Scalia e Thomas nel caso *Adarand*, ove tutte le politiche sensibili alla razza, sia in modo positivo che in modo negativo, siano da considerare ugualmente incostituzionali e alla stessa stregua. Nella visione di Stevens *“non c'è equivalenza, né morale né costituzionale, fra una politica disegnata a perpetuare un sistema catastale e una politica che cerca di sradicare un sistema di subordinazione razziale”*<sup>105</sup>. Una delle difese della *race-consciousness* più note è quella elaborata da Dworkin. Egli rifiuta categoricamente l'idea in base alla quale la Clausola dell'eguale trattamento vieta ogni politica che tenga in considerazione la razza svantaggiando altri gruppi di cittadini. Egli sostiene piuttosto che:

*“La clausola dell'eguale protezione giuridica non è violata tutte le volte che qualche gruppo ha perduto una battaglia giuridica sui meriti del caso specifico, bensì quando ciò sia l'esito di una speciale vulnerabilità al pregiudizio, all'ostilità o agli stereotipi, e della conseguente posizione di inferiorità di quel gruppo nella comunità politica, i membri del quale vengono trattati come cittadini di serie b. La Clausola non garantisce a ogni cittadino ch'egli sortirà un vantaggio, allo stesso modo, da ogni decisione politica; essa gli garantisce soltanto che verrà trattato da eguale, con eguale rispetto e considerazione, nei processi politici e nelle deliberazioni che quelle decisioni producono”*<sup>106</sup>

Per Dworkin il testo del Quattordicesimo emendamento non menziona la razza e quindi non c'è nessuna plausibile interpretazione di tale emendamento che escluda in modo automatico ogni classificazione razziale come strumento per raggiungere *“una più grande*

---

<sup>103</sup>Zanetti e Thomas.

<sup>104</sup>Zanetti e Thomas.

<sup>105</sup>Zanetti e Thomas.

<sup>106</sup>Zanetti e Thomas.

giustizia”.<sup>107</sup> Pertanto, egli riconosce che la considerazione della razza nelle politiche sia un importante mezzo per perseguire una giustizia razziale negli Stati Uniti.<sup>108</sup>

La dottrina “separati ma uguali”, enunciata dalla Corte nella sentenza *Plessy vs Ferguson*, è stata usata dalla Corte in diversi casi con riferimento all’ambito dell’istruzione. In queste sentenze studenti afroamericani chiedevano l’intervento della Corte per l’accettazione nelle scuole pubbliche delle loro comunità su una base di non-segregazione. Secondo l’enunciato “*separate but equal*” si ha un eguale trattamento quando alle diverse razze sono assicurate strutture sostanzialmente uguali anche se differenziate.

Nell’ambito dell’istruzione, la segregazione scolastica non poteva offrire uguali opportunità di apprendimento. L’effetto della segregazione sulle possibilità d’istruzione degli afroamericani fu evidenziato da una sentenza nel caso di Kansas:

*“La segregazione dei ragazzi bianchi e di colore nelle scuole pubbliche ha un effetto nocivo sui bambini di colore. L’impatto è maggiore quando ha la sanzione della legge, poiché la politica di separazione delle razze è generalmente interpretata come prova dell’inferiorità del negro. In senso di inferiorità influenza le motivazioni all’apprendimento nutrite dai ragazzi. La segregazione con la sanzione della legge ha quindi la tendenza a ritardare lo sviluppo educativo e mentale dei ragazzi neri e li priva di alcuni dei benefici che essi riceverebbero in un sistema scolastico integrato.”*<sup>109</sup>

Tuttavia, la Corte nel caso Kansas si sentì obbligata a pronunciarsi contro i querelanti afroamericani. Nonostante fosse noto che la discriminazione scolastica andasse a danno dei bambini neri, la dottrina “separati ma uguali” consentiva alla Corte di rifiutare la loro ammissione nelle scuole frequentate da ragazzi bianchi ritenendo che le leggi richiedevano la divisione degli studenti in base alla razza.<sup>110</sup>

La sentenza *Brown vs Topeka Board of Education del 1954*, con la quale si afferma l’incostituzionalità della segregazione razziale nelle scuole pubbliche, fu un caso di grande importanza che rovesciò la dottrina “separati ma uguali” annunciata dalla Corte

---

<sup>107</sup>Zanetti e Thomas.

<sup>108</sup>Zanetti e Thomas.

<sup>109</sup>Zanetti e Thomas.

<sup>110</sup>Zanetti e Thomas.

nella sentenza *Plessy*.<sup>111</sup> Attraverso questo caso venne sancito che “*separato vuol dire per forza disuguale*”<sup>112</sup> e venne denunciata l’idea di separazione e differenziazione poiché contraria a quella dell’uguaglianza.<sup>113</sup> Per la Corte, in *Brown*, la separazione di scolari afroamericani “*da altri scolari di età e caratteristiche simili, solo alla base della loro razza genera un senso di inferiorità, relativo al proprio status nella comunità, che può avere impatto sui loro cuori e sulle loro menti al quale poi ben difficilmente si potrebbe rimediare.*”<sup>114</sup> Il linguaggio della Corte in *Brown* dimostra come i giudici cercarono di immaginare il danno del razzismo dal punto di vista di chi lo subisce. Questa posizione adottata parte dalla considerazione della razza e dalla consapevolezza degli effetti prodotti dalla discriminazione razziale, assumendo, pertanto, che siano necessari degli strumenti che permettano di costruire una realtà diversa e soprattutto di avvicinare la realtà alla regola.<sup>115</sup> Per gli studiosi della CRT, l’interpretazione della Corte in *Brown* può essere legittimamente definita come un caso di *race consciousness*.<sup>116</sup>

---

<sup>111</sup>Thomas Casadei, *Lessico delle discriminazioni tra società, diritto e istituzioni*.

<sup>112</sup>Zanetti e Thomas, *Legge, razza e diritti: la critical race theory negli Stati Uniti*.

<sup>113</sup>Thomas Casadei, *Lessico delle discriminazioni tra società, diritto e istituzioni*.

<sup>114</sup>Zanetti e Thomas, *Legge, razza e diritti: la critical race theory negli Stati Uniti*.

<sup>115</sup>Thomas Casadei, *Lessico delle discriminazioni tra società, diritto e istituzioni*.

<sup>116</sup>Zanetti e Thomas, *Legge, razza e diritti: la critical race theory negli Stati Uniti*.



## Capitolo 4: razzismo istituzionale in Italia

### 4.1. La costruzione della bianchezza italiana

Finora l'analisi del razzismo istituzionale si è focalizzata negli Stati Uniti. In questo ultimo capitolo si cercherà di inquadrare la situazione italiana. È necessario, per questo fine, analizzare innanzitutto la formazione della bianchezza italiana.

Per bianchezza italiana si intende *“un insieme di significati che intessono interpretazioni storiche e culturali della storia collettiva degli italiani con un'idea di bianchezza non ariana”*<sup>117</sup>. La rielaborazione della costruzione degli italiani come bianchi e mediterranei ha le proprie radici nel processo della costruzione della nazione nelle differenti fasi: dall'età liberale al fascismo fino alla repubblica. Dopo la Seconda guerra mondiale, a seguito del divieto formale del razzismo teorico in Europa e a causa dell'associazione tra razzismo e fascismo convalidata dalle istituzioni post-fasciste, si è verificato un camuffamento semantico del discorso sulla razza, un nascondimento del razzismo che rinnega l'archivio coloniale e schiavista da cui attinge. La costruzione dell'italiano come bianco e mediterraneo si è creata attraverso un processo relazionale e per contrasto. In altre parole, la bianchezza è scaturita da un processo che individua ciò 'che è diverso' per definire, implicitamente, l'identità del Sé.<sup>118</sup>

Negli anni Sessanta dell'Ottocento, si diffondeva l'idea del libico come nemico, violento e fanatico della civiltà. La diffusione di questi pensieri, e la loro circolazione negli ambienti avveniva, oltre che nei dibattiti scientifici, tramite specifici apparati iconografici attraverso cui si è solidificato l'immaginario razzializzato. Questi dispositivi visivi contribuivano a produrre il consenso piccolo-borghese e popolare verso le politiche di esclusione degli abietti interni oltre che verso le strategie di sottomissione e/o la cancellazione di quelli esterni nelle colonie. D'altro canto, la rappresentazione celebrativa della media borghesia nascente era implicitamente contrapposta alle immagini che raffiguravano gli abietti. In quel periodo, le categorie assimilabili al 'corpo nazionale'

---

<sup>117</sup>Giuliani, «Mediterraneità e Bianchezza. Il Razzismo Italiano Tra Fascismo e Articolazioni Contemporanee (1861-2015)».

<sup>118</sup>Giuliani.

erano basate su parametri di conciliabilità o meno degli individui razzializzati con la vita borghese. Questo processo dipendeva non solo dalle posizioni scientifiche e storiografiche, ma anche da politiche nazionali più o meno schierati con il dibattito scientifico. Studiosi, come Giuseppe Sergi, sostenevano che la ‘razza italica’ fosse mescolanza delle ‘migliori stirpi mediterranee’, le quali inglobavano i ceppi all’origine della civiltà – latini, greci e romani- e le popolazioni semite e camite.<sup>119</sup>

Questa idea di razza italica come fusione e rifiuto del concetto di purezza verrà fatta propria del fascismo. Questa idea si rafforza con le teorie che individuano la massima espressione dell’identità storico-culturale italiana in Roma e nella sua storia, nella chiesa cattolica e nell’Italia contadina. La retorica fascista sulla razza e bianchezza è infatti legata all’idea di famiglia e di società tradizionalmente cattoliche, connesse alle virtù patriarcali di virilità feroce e femminilità materna e sensuale. Anche in questo periodo la bianchezza veniva convalidata da documenti e dispositivi visivi che rinviano continuamente alla superiorità della nazione sulle colonie. Questi strumenti visivi non si riferiscono mai esplicitamente alla bianchezza, ma sono serviti come elementi che risaltano il contrasto con l’Altro in modo da determinare l’identità del Sé.<sup>120</sup>

Nella fase post-fascista, il divieto di assunti apertamente razzisti ha reso culturalmente invisibile la produzione e la riproduzione delle relazioni di potere che su diverse scale determinano gerarchie sociali razzializzate. Queste gerarchie si basano su linee di colore che stabiliscono la posizione degli individui rispetto a razza, genere, sessualità e classe. Inoltre, esse sono influenzate “*dalle eredità coloniali e dei recenti assetti postcoloniali delle nazioni europee prodotte altrove e mobilitate transnazionalmente*”.<sup>121</sup>

Con la caduta del fascismo, l’articolo 3 della Costituzione italiana sancisce il principio di uguaglianza e vieta ogni tipo di discriminazione. Ma come vedremo nel prossimo paragrafo, mancano gli strumenti concreti per realizzare l’uguaglianza sostanziale.

---

<sup>119</sup>Giuliani.

<sup>120</sup>Giuliani.

<sup>121</sup>Giuliani.

## 4.2. La normativa italiana contro le discriminazioni razziali

Prima dell'attuazione delle direttive comunitarie, in Italia esistevano pochi dispositivi normativi contro le discriminazioni.<sup>122</sup> Il venir meno di strumenti concreti era in netto contrasto con l'articolo 3 della Costituzione secondo cui:

*"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*

*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".*

Il ruolo principale di questo articolo è di servire da parametro di legittimità delle norme; quindi, non funge da strumento di contrasto delle discriminazioni.<sup>123</sup>

Uno dei motivi della mancanza di norme consistenti contro le discriminazioni razziali si ritrovano nelle caratteristiche del fenomeno migratorio italiano. L'Italia, per molti anni, è stato un Paese di emigrazione. Solo negli anni Settanta, con una lenta inversione della tendenza, comincia ad essere un Paese di destinazione. Tuttavia, ci vollero quasi trent'anni per la presa di coscienza del legislatore italiano riguardo al cambiamento radicale che stava avvenendo nella società italiana. Invero, la società italiana stava entrando in contatto con popolazioni di lingua, cultura e religione diverse da quelle della maggioranza degli autoctoni.<sup>124</sup> Per tanto tempo, e per la maggior parte anche oggi, lo straniero ha sempre coinciso con l'immigrato; infatti, la normativa relativa al trattamento è sempre stata inquadrata sotto la disciplina dell'ingresso e della permanenza degli stranieri.<sup>125</sup> Nel sistema italiano, il tipo di tutela offerta è stata prevalentemente di stampo penale. La più importante è la legge n. 654/75 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (New York 1966). Sono state inserite, in questo modo, due casi particolari di reati: l'incitamento o la

---

<sup>122</sup>Thomas Casadei, *Lessico delle discriminazioni tra società, diritto e istituzioni*.

<sup>123</sup>Thomas Casadei.

<sup>124</sup>Thomas Casadei.

<sup>125</sup> La normativa italiana si concentra per lo più sulla regolazione dell'ingresso e dell'uscita dal territorio, offrendo solamente soluzioni provvisorie, senza mai focalizzarsi realmente sulla permanenza. Più avanti nell'ultimo paragrafo, si tratterà brevemente lo status normativo degli immigrati.

commissione di atti violenti per motivi legati alla razza, origine etnica, nazionalità e religione; il divieto di costituzione di ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente lo scopo di incitare alla discriminazione e alla violenza con una pena minima da 6 mesi a 3 anni.<sup>126</sup> Per quanto riguarda invece la tutela civilistica, le uniche normative antidiscriminatorie erano quelle dello Statuto dei lavoratori. L'obiettivo dello statuto era quello di proteggere i lavoratori da atti discriminatori, che si possono verificare nell'ambito lavorativo, basati sulla religione, lingua, sesso, razza e pensiero politico.<sup>127</sup>

La prima normativa organica sull'immigrazione e condotta dello straniero è il decreto legislativo 286/98. Per la prima volta viene disciplinata, in un testo unico normativo, la regolamentazione riguardante l'ingresso degli stranieri extracomunitari, le condizioni del loro trattamento e i diritti sociali e di integrazioni a loro attribuiti. L'articolo 2 riconosce agli stranieri i diritti fondamentali contenuti nelle norme del diritto interno, nelle convenzioni internazionali e dai principi di internazionale generalmente riconosciuti.<sup>128</sup> L'articolo 43 del T.U., in particolare il primo comma, fornisce la definizione di discriminazione in questi termini:

*“Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.”*

L'ultimo comma (n.3) dell'articolo 43 specifica i destinatari di quanto sancito dall'articolo in questione e dall'articolo 44 – che offre strumenti di ricorso giuridici alle vittime di discriminazione. Secondo il terzo comma l'articolo 43 e 44 si applicano ad ogni tipo di discriminazione ai danni *“dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.”*

Tuttavia, la definizione di razzismo fornito dal T.U. è ristretta alla discriminazione nella fruizione dei diritti umani e delle libertà politiche, economico, sociale e culturale e di altri settori riguardanti la vita pubblica. I limiti di questa definizione vengono superati grazie alla direttiva 2000/43/CE<sup>129</sup> - che attua il principio della parità di trattamento fra le

---

<sup>126</sup>Thomas Casadei.

<sup>127</sup>Thomas Casadei.

<sup>128</sup>Thomas Casadei.

<sup>129</sup>Thomas Casadei.

persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. L'articolo 3 precisa che le norme contenute nella direttiva si applicano “a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, [...]”. La direttiva comunitaria viene approvata dal Parlamento ma senza un adeguato approfondimento relativo agli atti da adottare. Inoltre, contrariamente ad altri Stati dell'Unione, nell'attuazione della normativa comunitaria – disciplinata nell'ordinamento italiano con la legge 2005 n.11 – il Governo italiano non ha provveduto alla consultazione dei soggetti interessati (come le organizzazioni che supportano le vittime o le parti sociali) come è stato esplicitamente richiesto dalla direttiva.<sup>130</sup>

La direttiva, con l'articolo 13, richiede agli Stati membri di istituire organi che abbiano lo scopo di promuovere e tutelare la parità di trattamento di tutte le persone. La scelta del tipo di organismo è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, tuttavia, le funzioni che dovrà svolgere tale organismo sono definite dal secondo comma del suddetto articolo.<sup>131</sup> Da questo comma emerge la natura indipendente e autonoma di cui l'organismo deve godere per svolgere appieno i suoi compiti. Tuttavia, la direttiva non esplicita i criteri per definire il requisito dell'indipendenza. Le soluzioni adottate nei diversi Stati membri presentano delle differenze notevoli. In Italia, data l'assenza di un organismo paragonabile a quello richiesto dall'articolo 13, l'articolo 7 del d.lgs. 215/2003 ha previsto l'istituzione di un ufficio di controllo e garanzia della parità di trattamento e del funzionamento degli strumenti di garanzia presso il Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. La direzione dell'ufficio è stata assegnata ad un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio o da un Ministro da lui delegato. In questo modo, però, viene meno il requisito di indipendenza e autonomia dell'organismo poiché si viene a istituire un organismo strettamente integrato alla struttura governativa. Inoltre, in base all'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardo all'istituzione e organizzazione interna dell'Ufficio, “*il Ministro per le pari opportunità determina gli indirizzi dell'attività istituzionale di competenza dell'Ufficio.*”<sup>132</sup> Sul fondamento di questo articolo, oltre che all'articolazione dell'ufficio come struttura dirigenziale del dipartimento, è evidente la mancanza d'indipendenza delle azioni dell'organismo rispetto al Governo e al Ministero in carica.<sup>133</sup>

---

<sup>130</sup>Thomas Casadei.

<sup>131</sup>Thomas Casadei.

<sup>132</sup>Thomas Casadei.

<sup>133</sup>Thomas Casadei.



### 4.3. Legge sulla cittadinanza italiana

Nei sistemi giuridici moderni, basati sulla sovranità degli Stati nazionali, il diverso trattamento degli stranieri non costituisce sempre una discriminazione in quanto esso non è sempre giuridicamente illegittimo. Generalmente, sono considerate lecite le distinzioni che lo Stato effettua nel controllare l'ingresso e la residenza dei non-autoctoni nel proprio territorio, e nel disciplinare il possesso della nazionalità. Questa facoltà di distinzione si rispecchia nella differenza tra *status civitatis* – complesso i diritti e doveri intitolati ad una persona per la sua qualità di cittadino, e *status personae* - insieme di diritti e delle capacità di una persona. Tra le due condizioni si ha un confine politicamente stabilito sulla quale la società democratica può intervenire in modo limitativo o progressivo.<sup>134</sup> In una società di diritto come quella italiana ed europea, “*la parità nei diritti genera il senso di uguaglianza basata sul rispetto dell'altro come uguale, così (come) la disuguaglianza nei diritti genera l'immagine dell'altro come diseguale, ossia inferiore antropologicamente proprio perché inferiore giuridicamente.*”<sup>135</sup> Si può dunque dedurre che una normativa inclusiva sulla cittadinanza potrebbe contribuire a tutelare i cittadini stranieri contro le discriminazioni e la percezione di questi ultimi come inferiori.

La normativa sulla cittadinanza italiana è tra le meno inclusive in Europa.<sup>136</sup> La materia è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 entrata in vigore il 16 agosto dello stesso anno. Precedentemente a questa legge, la concezione moderna della cittadinanza era regolata dalla Legge 13 giugno 1912, n. 555.

Secondo la normativa vigente, Legge 91/92, il criterio principale di acquisizione della cittadinanza è quello dello *Ius sanguinis*: hanno il diritto di essere italiani solo i figli discendenti da genitori di cittadinanza italiana, sia che risiedano sul territorio italiano o meno: c'è, quindi, il “*Riconoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi ove vige lo ius soli.*”<sup>137</sup> In quanto ai figli nati sul territorio italiano da genitori stranieri, essi non diventano automaticamente cittadini italiani, in quanto la normativa sulla cittadinanza non riconosce pienamente il

---

<sup>134</sup> Thomas Casadei, *Lessico delle discriminazioni tra società, diritto e istituzioni*.

<sup>135</sup> Thomas Casadei.

<sup>136</sup> Bartoli, *Razzisti per legge*.

<sup>137</sup> «Cittadinanza – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale».

criterio dello Ius soli; ma, una ridotta deroga al diritto di suolo è concessa ai figli di stranieri nati in Italia nell'articolo 4 al comma 2 che recita:

*“Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.”<sup>138</sup>*

Le altre modalità di acquisizione della cittadinanza sono: il matrimonio o l'unione civile (con un/a cittadino/a italiano/a), riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione nella minore età – *“Particolare attenzione è riservata dalla legge n. 91/92 all'acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di: riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione; adozione; naturalizzazione del genitore”<sup>139</sup>*-, per beneficio di legge, per residenza – *“In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari [...] 4 anni per il cittadino di uno Stato aderente alle Comunità Europee”<sup>140</sup>*.

È importante evidenziare che la distinzione tra cittadini e stranieri è costitutiva di un ordinamento giuridico e ciò non implica per nulla che lo straniero sia una categoria razzializzata. La distinzione pare sensata se si riferisce a cittadini stranieri che risiedono fuori dal territorio italiano. Ma la percezione cambia se si considerano gli immigrati. *“L'immigrato costituisce una figura ibrida: esso è simile allo straniero per essere originario di un altro Paese, ma è molto simile anche al cittadino perché vive e lavora sullo stesso territorio, è soggetto alle leggi dello Stato ospite e vi paga le tasse.”<sup>141</sup>* L'importanza della residenza era riconosciuta nella normativa precedente (legge 555/12) secondo la quale la cittadinanza per residenza era automatica – salvo l'esplicito rifiuto del cittadino straniero. La normativa vigente, varata nel periodo in cui l'Italia era una meta di migranti, ha alterato le disposizioni in materia di naturalizzazione, facendola diventare più difficile e alquanto discrezionale. La cittadinanza per residenza non è più automatica (poiché secondo il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, uno dei principi su cui si basa la nuova legge di cittadinanza è *“la manifestazione di volontà per*

---

<sup>138</sup>(Decreto Legge n. 113 del 2018, convertito con Legge n. 132 del 2018) Gazzetta Ufficiale, «Legge 5 febbraio 1992, n. 91».

<sup>139</sup>«Cittadinanza – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale».

<sup>140</sup>«Cittadinanza – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale».

<sup>141</sup>Bartoli, *Razzisti per legge*.

*acquisto o perdita*”<sup>142</sup>) ma è soggetta ad una serie di parametri molto rigidi in merito al reddito, alla tipologia di contratto lavorativo, alle caratteristiche dell’abitazione di residenza, alla conoscenza della lingua italiana e da un giudizio sulla pericolosità sociale del richiedente basato su precedenti penali.<sup>143</sup>

Inoltre, essendo la concessione della cittadinanza soggetta alla discrezionalità dell’autorità pubblica, la sua decisione finale può essere impugnata solo quando scaturisce “*su indagini del tutto insufficienti, su dati di fatto inesistenti o su una motivazione illogica, incoerente o irragionevole.*”<sup>144</sup> L’Annuario italiano dei diritti umani del 2021 riporta alcune sentenze di diniego della concessione della cittadinanza: ad esempio, da quanto emerge dalla sentenza n.8133 del 17 dicembre 2020

*“L’Amministrazione può desumere la mancata integrazione del richiedente nel tessuto sociale italiano anche dal suo continuo atteggiamento di forte critica verso la cultura occidentale (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 17 dicembre 2020, n. 8133).*<sup>145</sup>

Oltre a ciò, questa sentenza ribadisce che

*“lo straniero non ha un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza, ai sensi della l. 5 febbraio 1992, n. 91 (Cons.St., sez. III, 23 novembre 2018, n. 5638). [...] il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, è atto squisitamente discrezionale di “alta amministrazione”, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “status illesae dignitatis” (morale e civile) di colui che lo richiede.”*<sup>146</sup>

Questo passo mette in chiaro che la cittadinanza non è un diritto per gli stranieri. Non essendo tale, è difficile da tutelare; pertanto, la sua concessione dipende dalla discrezione dell’amministrazione.

---

<sup>142</sup>«Cittadinanza – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale».

<sup>143</sup>Bartoli, *Razzisti per legge*.

<sup>144</sup>Centro Diritti Umani Università di Padova, «Annuario italiano dei diritti umani».

<sup>145</sup>Centro Diritti Umani Università di Padova.

<sup>146</sup>Consiglio di Stato, «Sez. III, sent. 17 dicembre 2020, n. 8133».

Un altro ostacolo all'acquisizione della cittadinanza, che si riscontra in una sentenza del TAR di Roma, può essere la condanna per guida in stato di ebbrezza. Secondo il TAR di Roma:

*“Tale condotta contrasterebbe con l’interesse pubblico sotteso alla concessione della nazionalità, poiché mette in concreto rischio l’incolumità dei cittadini e appare rivelatrice di una scarsa aderenza ai valori della comunità, nonché di un’insufficiente considerazione degli obblighi che si accompagnano al riconoscimento della cittadinanza italiana.”*<sup>147</sup>

La giustificazione del decreto di rigetto della concessione della cittadinanza, che emerge nella sentenza, nel caso in analisi è la seguente:

*“Nella vicenda in esame non emerge tanto un giudizio di pericolosità, che potrebbe comportare anche la revoca del titolo di soggiorno, ma una valutazione di non adeguatezza del ricorrente ad uno stabile inserimento nella comunità nazionale, non avendo potuto vantare una condotta irreprensibile, bensì fonte di allarme sociale [...]”*<sup>148</sup>

Secondo il Decreto-legge n. 21 ottobre 2020 n. 130, una volta che il richiedente ha presentato tutti i documenti necessari, il termine di durata massima dei procedimenti di cittadinanza è di «ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi»<sup>149</sup>- sempre che non si verifichino intoppi dovuto alla burocrazia lenta e inefficiente. Le procedure richiesta da questa normativa fanno sì che, per l'extracomunitario, la condizione di straniero è “divenuto come un dato biologico del quale è quasi impossibile sbarazzarsi”<sup>150</sup>. La conseguenza è che gli immigrati, assieme ai loro figli, rimangono a lungo – se non per sempre – stranieri.<sup>151</sup>

In aggiunta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 art. 2 comma 1:

*“Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:*

---

<sup>147</sup>Centro Diritti Umani Università di Padova, «Annuario italiano dei diritti umani».

<sup>148</sup>TAR di Roma, «Sentenza TAR Roma, sez. I, sent. 1° giugno 2020, n. 5762».

<sup>149</sup>Gazzetta Ufficiale, «LEGGE 18 dicembre 2020, n. 173».

<sup>150</sup>Bartoli, *Razzisti per legge*.

<sup>151</sup>Bartoli.

1) *cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.*<sup>152</sup>

Questa disposizione escluderebbe gli stranieri dalla pubblica amministrazione, dall'esercito e dalla grande maggioranza dei concorsi pubblici, seppure questi, sono nati o cresciuti e scolarizzati in Italia.<sup>153</sup>

Viste le difficoltà per gli immigrati residenti in Italia ad accedere alla cittadinanza, il deputato Giuseppe Brescia invita il legislatore a prendere atto dei cambiamenti avvenuti nella società italiana a trent'anni dall'approvazione della norma 91/92 ed aggiornare le leggi in materia di cittadinanza. A tale proposito propone un testo che punta ad introdurre il principio dello *Ius Scholae*. Il testo prevede che

*“possa acquistare su richiesta la cittadinanza italiana il minore straniero nato in Italia che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno 5 anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Tale possibilità è aperta anche al minore straniero che ha fatto ingresso in Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età.”*<sup>154</sup>

Questo testo mette al centro il ruolo fondamentale dell'istruzione italiana come un fattore importante di integrazione, in quanto essa insegna i valori e i principi costituzionali su cui si fonda la repubblica.

---

<sup>152</sup>Gazzetta Ufficiale, «TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487».

<sup>153</sup>Bartoli, *Razzisti per legge*.

<sup>154</sup>Brescia, «Ius Scholae, ecco il testo per una nuova legge sulla cittadinanza».

#### 4.4. I respingimenti in Libia

Secondo Bartoli, quando l'Italia si è trasformata in un Paese di immigrazione, le normative che dovevano regolare il fenomeno non hanno avuto lo scopo di permettere la partecipazione ai benefici derivanti dall'essere in Italia ai nuovi arrivati in modo egualitario ma, attraverso le politiche e leggi cariche di giudizi, ha favorito la creazione di una "neo-razza".<sup>155</sup> Il vocabolario usato per identificare gli immigrati fa apparire questi ultimi come "corpi estranei" destinatari di "altri diritti" rispetto alla popolazione autoctona. Il lessico scelto nella burocrazia, nonché quotidianamente, identifica l'immigrato in diversi modi: neutro – straniero-, distanziante - extracomunitario- o sprezzante – clandestino. Pertanto, è la condizione giuridica attribuita agli immigrati ad esporli ai pregiudizi.<sup>156</sup>

Il Testo Unico sull'immigrazione – T.U. 286/98 - prima legge organica in materia di immigrazione e condizione dello straniero, attribuisce agli immigrati una serie di diritti. In particolare, l'articolo 2, nella prima parte dei principi generali, delinea i diritti e i doveri riconosciuti agli stranieri. Più specificatamente, allo straniero che si trova alla frontiera o comunque nel territorio italiano, sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona sanciti dalle norme del diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale riconosciuti generalmente.<sup>157</sup> Di fatto, però, le persone migranti non godono di uno *status personae* – cioè un insieme di diritti e delle capacità di una persona- ma di uno *status migrantis*, una condizione incerta e molto manipolabile, costruito dal potere politico tramite norme che regolano l'immigrazione, accompagnato da diritti molto variabili a seconda delle modalità di ingresso e crescenti con la durata della permanenza.<sup>158</sup>

L'analisi dei respingimenti in Libia può costituire una prova dello status giuridico di cui sono vittime le persone migranti e di come le azioni delle istituzioni sono opposte a quanto sancito dalle norme interne e dalle norme internazionali ratificate.

---

<sup>155</sup> Bartoli, *Razzisti per legge*.

<sup>156</sup> Thomas Casadei, *Lessico delle discriminazioni tra società, diritto e istituzioni*.

<sup>157</sup> Thomas Casadei.

<sup>158</sup> Thomas Casadei.

Il 6 febbraio 2009 fu ratificato il patto bilaterale Italia-Libia (*Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria libica popolare socialista*) con l'obiettivo di "fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani tramite l'addestramento dei militari libici".<sup>159</sup>

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, i principali trattati internazionali e la Costituzione italiana sanciscono il diritto d'asilo tra i diritti fondamentali dell'uomo. In particolare, la Convenzione di Ginevra del 1951 ha come pilastro il principio di *non-refoulement*. Nell'articolo 33 (Divieto d'espulsione e di rinvio al confine) il primo comma dispone:

*“Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”.*

Il divieto di respingere comporta l'obbligo da parte delle autorità di identificare ciascuno straniero e informare del diritto a presentare richiesta d'asilo e di raccogliere l'eventuale richiesta. È possibile respingere soltanto dopo queste procedure e se non sussistono i requisiti necessari al soggiorno. In ogni caso, *“non possono essere respinti minori, donne incinte, persone in pericolo di vita e malati che non hanno accesso alle cure necessarie nel Paese d'origine”*.<sup>160</sup>

Sebbene l'Italia abbia ratificato la Convenzione di Ginevra, in seguito al patto Italia-Libia si sono verificati vari casi di respingimenti. In particolare, Bartoli analizza il primo respingimento avvenuto il 6 maggio 2009. Persone originarie dell'Africa subsahariana dirette in Europa furono riconsegnate alle autorità libiche a Tripoli. Tra il 6 maggio e il 30 luglio 2009 furono respinte circa 1409 migranti. Alla luce di questi fatti, la Commissione del Consiglio d'Europa, che si impegna per prevenire la tortura e trattamenti disumani e degradanti, nel 2010 ha inviato un rapporto al governo italiano in cui vengono denunciate le numerose violazioni commesse durante le operazioni di "riconsegna". Le infrazioni in questione sono varie:

---

<sup>159</sup> Gazzetta Ufficiale, «Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008».

<sup>160</sup>Bartoli, *Razzisti per legge*.

- le autorità italiane nella relazione riguardanti le operazioni in questione confermano la presenza di minori, donne incinte e malati tra i migranti respinti sulle coste libiche;
- le autorità sostengono che, una volta a bordo delle navi italiane, “*nessuno straniero ha manifestato la volontà di chiedere asilo*”, pertanto, non trattandosi di richiedenti asilo non è stato necessario identificarli. Considerando che è compito e obbligo delle autorità identificare gli stranieri, informarli sui i loro diritti a richiedere asilo e raccogliere le eventuali richieste, è chiaro che i funzionari dello Stato italiano abbiano violato le procedure sancite dalla convenzione di Ginevra;
- oltre alle sopracitate violazione del diritto di asilo, i respingimenti risultano illegittimi anche secondo la *Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti*, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 di cui l’articolo 3 comma 1 dispone:

*“Nessuno Stato Parte espellerà, respingerà o estraderà una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura.”*

Alla luce di questa legge, i respingimenti verso la Libia sono illegittimi, dal momento che è risaputo che si verificano sistematiche detenzioni illegittime, abusi e torture, quindi una serie di violazioni dei diritti umani, nei confronti dei cittadini non libici.<sup>161</sup>

---

<sup>161</sup>Bartoli.



## Conclusioni

Dopo aver definito il razzismo, da quello “classico” a quello istituzionale - esplicitando le varie teorie su cui si reggono - il presente elaborato ha cercato di analizzare il razzismo istituzionale negli Stati Uniti. Per meglio esaminare il fenomeno, è stato necessario ripartire dalle origini, ovvero la schiavitù. Dopo l’analisi della nascita di questa istituzione, avvenuta tramite normative, si è analizzata la fine della schiavitù e come essa non abbia avuto come conseguenza la fine della discriminazione razziale e della sottomissione dei neri, ma bensì la trasformazione delle modalità di sottomissione e di esclusione attraverso la segregazione. L’analisi della Housing Act del 1934 è servita poi come un caso esempio di discriminazione istituzionale – in quanto attuato da organi statali - contro gli afroamericani. Inoltre, l’esame di questa normativa ha permesso di capire il ruolo che essa stessa ha giocato nella segregazione dei neri.

Per comprendere meglio l’intersezione tra razza, società e diritti negli Stati Uniti è stato di aiuto analizzare la Critical Race Theory, la quale ha permesso una lettura della Costituzione e della politica americana in chiave razziale. L’esame di questa teoria ha portato ad una breve indagine relativa alle *Affirmative actions* e delle posizioni prese, in merito, dai sostenitori della *color-blindness* (che sostengono la cecità della Costituzione rispetto al colore, fatto che renderebbe illegittime le azioni positive in quanto risultano discriminatorie “al contrario”) e della *race-consciousness* (che considera la rilevanza della razza e degli effetti discriminatori che si basano su di essa, in modo tale da eliminare gli ostacoli che pregiudicano una uguaglianza sostanziale).

L’ultima parte dell’elaborato ha cercato di riflettere brevemente sul razzismo istituzionale in Italia. Si è cercato, all’inizio dell’ultimo capitolo, di indagare sulla formazione della bianchezza italiana. Successivamente, l’analisi della normativa italiana sulla discriminazione, e l’esame delle sue lacune, ha permesso di osservare gli effetti di tali limiti in due casi precisi, ovvero lo studio della normativa sulla cittadinanza e il caso del primo respingimento in Libia.



## Bibliografia

- Annalisa Camilli. «Quanti soldi diamo alla Libia per fermare i migranti?» Internazionale. Consultato 25 aprile 2022. <https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2020/07/27/libia-migranti-fondi-guardia-costiera-libica>.
- Bartoli, Clelia. *Razzisti per legge: l'Italia che discrimina* / Clelia Bartoli. Saggi tascabili Laterza. Roma Bari: Laterza, 2012.
- Beltramini, Enrico. *L'America post-razziale: razza, politica e religione dalla schiavitù a Obama*. Torino: Einaudi, 2010.
- Brescia, Giuseppe. «Ius Scholae, ecco il testo per una nuova legge sulla cittadinanza». *Giuseppe Brescia | Deputato del Movimento Cinque Stelle, Presidente della Commissione Affari Costituzionali* (blog), 3 marzo 2022. <https://www.giuseppebrescia.it/ius-scholae-ecco-il-testo-per-una-nuova-legge-sulla-cittadinanza/>.
- Brunella Casalini. «Legge, razza e diritti». Jura Gentium. Consultato 26 maggio 2022. <https://www.juragentium.org/books/it/thomas.htm>.
- Centro Diritti Umani Università di Padova. «Annuario italiano dei diritti umani», s.d. [https://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/9788869382888\\_0.pdf](https://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/9788869382888_0.pdf).
- «Cittadinanza – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale». Consultato 22 aprile 2022. <https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/cittadinanza/>.
- Consiglio di Stato. «Sez. III, sent. 17 dicembre 2020, n. 8133». Consultato 24 aprile 2022. [https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201809069&nomeFile=202008133\\_11.html&subDir=Provvedimenti](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201809069&nomeFile=202008133_11.html&subDir=Provvedimenti).
- Cory Booker. Explained (2018) The Racial Wealth Gap, 2018. <https://fmovies.taxi/series/explained-vqv54/1-1>.
- Gazzetta Ufficiale. «Legge 5 febbraio 1992, n. 91». Consultato 23 aprile 2022. [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie\\_generale/originario](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario).
- «LEGGE 18 dicembre 2020, n. 173». Consultato 23 aprile 2022. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/19/20G00195/sg>.

- «Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008». Consultato 30 giugno 2022.  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/02/18/009G0015/sg>.
- «TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487». Consultato 24 aprile 2022.  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/02/04/097A0689/sg>.
- Gibbons, Rashawn Ray and Alexandra. «Why are states banning critical race theory?» *Brookings* (blog), 2 luglio 2021.  
<https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2021/07/02/why-are-states-banning-critical-race-theory/>.
- Giuliani, Gaia. «Mediterraneità e Bianchezza. Il Razzismo Italiano Tra Fascismo e Articolazioni Contemporanea (1861-2015)», 11 dicembre 2019.  
[https://www.academia.edu/77099662/Mediterraneit%C3%A0\\_e\\_bianchezza\\_Il\\_razzismo\\_italiano\\_tra\\_fascismo\\_e\\_articolazioni\\_contemporanea\\_1861\\_2015](https://www.academia.edu/77099662/Mediterraneit%C3%A0_e_bianchezza_Il_razzismo_italiano_tra_fascismo_e_articolazioni_contemporanea_1861_2015).
- Gotham, Kevin Fox. «Racialization and the State: The Housing Act of 1934 and the Creation of the Federal Housing Administration». *Sociological Perspectives* 43, n. 2 (1 giugno 2000): 291–317. <https://doi.org/10.2307/1389798>.
- Kennedy, Duncan, e Karl E. Klare. «A Bibliography of Critical Legal Studies». *The Yale Law Journal* 94, n. 2 (1984): 461–90.
- Monti, Matteo. «Affirmative actions nella higher education, Fisher v. University of Texas, 579 U.S. (2016): una sentenza con qualche ambiguità di fondo». *dirittifondamentali.it*, 1 gennaio 2016.  
[https://www.academia.edu/28133648/Affirmative\\_actions\\_nella\\_higher\\_education\\_Fisher\\_v\\_University\\_of\\_Texas\\_579\\_U\\_S\\_2016\\_una\\_sentenza\\_con\\_qualche\\_ambiguit%C3%A0\\_di\\_fondo](https://www.academia.edu/28133648/Affirmative_actions_nella_higher_education_Fisher_v_University_of_Texas_579_U_S_2016_una_sentenza_con_qualche_ambiguit%C3%A0_di_fondo).
- Squires, Gregory D. *The Fight for Fair Housing: Causes, Consequences, and Future Implications of the 1968 Federal Fair Housing Act*. Routledge, 2017.
- Squires, Gregory D., e Frank Woodruff. «Redlining». In *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies*, 1–8. John Wiley & Sons, Ltd, 2019.  
<https://doi.org/10.1002/9781118568446.eurs0260>.

TAR di Roma. «Sentenza TAR Roma, sez. I, sent. 1° giugno 2020, n. 5762». Consultato 22 aprile 2022. <https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza>.

Thomas Casadei. *Lessico delle discriminazioni tra società, diritto e istituzioni.*, s.d.  
«U.S. Constitution - Thirteenth Amendment | Resources | Constitution Annotated | Congress.gov | Library of Congress». Consultato 21 giugno 2022.  
<https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-13/>.

Wieviorka, Michel. *Il razzismo / Michel Wieviorka*. Biblioteca essenziale Laterza. Roma  
\etc.! GLF editori Laterza, 2000.

*Amazing grace, how sweet the sound  
That saved a wretch like me.  
I once was lost, but now I'm found.  
Was blind, but now I see.*

## *Ringraziamenti*

Ringrazio me stesso per essermi fatto venire la strana idea di laurearmi nonostante tutto, ringrazio la nonna per le sue mille preghiere nelle note vocali su WhatsApp, ringrazio mamma per essersi preoccupata dei miei esami al posto mio, ringrazio Padova per essere stata casa dopo anni di vagabondaggio, ringrazio Sanbe House ed i suoi abitanti che mi hanno voluto bene come un amico (ahahah), ringrazio le mie amichette ed i miei amichetti per i bei momenti, ringrazio Alberto, Ornella, Maria Teresa per il supporto, ringrazio la prof per avermi fatto venire l'interesse per quest'argomento, ringrazio Giangix per avermi fatto da co-relatore, ringrazio Prato della Valle per i consigli, e ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato in questo mini viaggio.

Merci.

**THE END.**